Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 22 luglio 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 luglio 1981.

Importazione di bovini da riproduzione dagli U.S.A. in deroga al divieto posto con decreto ministeriale 26 giugno 1981.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 26 giugno 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 luglio 1981, n. 185, relativo al divieto di importazione di bovini ed ovini vivi dagli Stati Uniti d'America ai fini della prevenzione della febbre catarrale degli ovini (blue tongue);

Ravvisata l'opportunità di venire incontro alle richieste degli allevatori italiani, in ordine all'esigenza che possano avere effettiva esecuzione i contratti di acquisto di bovini da riproduzione U.S.A. già conclusi e perfezionati alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui in premessa;

Decreta:

Art. 1.

E' consentita, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 26 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'8 luglio 1981, n. 185, l'importazione in Italia di bovini da riproduzione dagli Stati Uniti d'America entro un periodo massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del precitato decreto ministeriale 26 giugno 1981 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alle condizioni di cui al seguente art. 2.

Art. 2.

1. L'importazione dei bovini di cui al precedente art. 1 deve riferirsi esclusivamente a bovini da riproduzione acquistati a seguito di regolari contratti conclusi e perfezionati alla data di pubblicazione del più volte citato decreto ministeriale 26 giugno 1981 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Oltre alle garanzie zoo-sanitarie previste dagli accordi veterinari italo-statunitensi in materia d'importazione, i bovini di cui al primo comma devono:

a) essere sottoposti ad un trattamento di disinfestazione prima della spedizione verso l'Italia e all'aeroporto di arrivo;

b) essere trasferiti dall'aeroporto di arrivo all'azienda destinataria per mezzo di idonei automezzi muniti di reti protettive contro gli insetti;

c) essere sottoposti ad un periodo di quarantena di almeno trenta giorni nell'azienda destinataria in una stalla isolata munita di reti di protezione contro gli insetti;

d) essere sottoposti dopo il ventunesimo giorno di quarantena, ad una prova sierologica per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue), con esito negativo.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha immediata applicazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

Il Ministro: ALTISSIMO

(4467)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 3 luglio 1981.

Ricostituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari e degli esportatori di fiori e piante ornamentali.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto l'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, concernente l'istituzione della commissione per la tenuta degli albi nazionali degli esportatori di prodotti ortoflorofrutticoli;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 21 luglio 1977, concernente il rinnovo della suddetta commissione;

Considerata l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione predetta;

Viste le nuove designazioni fatte dalle amministrazioni ed enti interessati;

Decreta:

Art. 1.

La commissione prevista dall'art. 7 della legge 25 gennaio 1966, n. 31, divisa in due sezioni, è così composta:

a) *Sezione per la tenuta dell'albo nazionale degli esportatori ortofrutticoli ed agrumari*:

De Franceschi dott. Fausto, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, presidente e Attalla dott. Luciano, dirigente superiore, membro supplente;

Caboni dott.ssa Marcella, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero e Scarpellini dott.ssa Maria, direttore di sezione, membri effettivi; Sainato dott.ssa Teresa, consigliere e Morelli rag. Silvana, segretario, membri supplenti;

Giordano dott. Giuseppe, primo dirigente del Ministero delle finanze, membro effettivo e Barulli dott. Gaetano, direttore di divisione r.e., membro supplente;

Rizzo dott. Giuseppe, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo e Agrò dott.ssa Maria Ludovica, capo ufficio statistica, membro supplente;

Mezzacapo dott. Raffaele, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo e Carosio per. agr. Pier Eugenio, membro supplente;

Manoni Romano, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura, membro effettivo e Festa dott. Guglielmo, membro supplente;

Alessandri dott. Vincenzo, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, membro effettivo e Tabacchini dott. Cesare, membro supplente;

Corazza prof. Giacomo, della Confederazione nazionale coltivatori diretti, membro effettivo e Bosca dott. Fausto, membro supplente;

Rodini dott. Nicola, del Sindacato nazionale esportatori-importatori prodotti ortofrutticoli ed agrumari, membro effettivo e De Ruvo dott. Vincenzo, membro supplente;

D'Ercole dott. Carlo, dell'Unione nazionale delle associazioni di produttori ortofrutticoli, membro effettivo e Provenzano dott. Luciano, membro supplente;

b) *Sezione per la tenuta dell'albo nazionale degli esportatori di fiori e piante ornamentali*:

De Franceschi dott. Fausto, direttore generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, presidente e Attalla dott. Luciano, dirigente superiore, membro supplenti;

Caboni dott.ssa Marcella, primo dirigente del Ministero del commercio con l'estero e Scarpellini dott.ssa Maria, direttore di sezione, membri effettivi; Sainato dott.ssa Teresa, consigliere e Morelli rag. Silvana, segretario, membri supplenti;

Giordano dott. Giuseppe, primo dirigente del Ministero delle finanze, membro effettivo e Barulli dott. Gaetano, direttore di divisione r.e., membro supplente;

Rizzo dott. Giuseppe, dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo e Agrò dott.ssa Maria Ludovica, capo ufficio statistica, membro supplente;

Mezzacapo dott. Raffaele, primo dirigente del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo e Parisi dott.ssa Adele, ispettore generale, membro supplente;

Manoni Romano, dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria e agricoltura, membro effettivo e Festa dott. Guglielmo, membro supplente;

Alessandri dott. Vincenzo, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, membro effettivo e Tabacchini dott. Cesare, membro supplente;

Sarchi dott. Aldo, dell'Associazione nazionale commercianti esportatori fiori, San Remo, membro effettivo e Nobile comm. Antonio, membro supplente.

Le funzioni di segretario saranno svolte in seno alle anzidette sezioni dal dott. agr. Giovanni Franco, del ruolo professionale prima qualifica, dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Ai componenti della commissione ed al funzionario dell'Istituto nazionale per il commercio estero che disimpegna le mansioni di segretario, competono i gettoni di presenza, per le giornate di partecipazione alle sedute, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, ove compatibili con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi.

Per i componenti estranei all'Amministrazione dello Stato, il cui ente o associazione di appartenenza non abbia sede nel luogo ove si tengono le sedute, il trattamento di missione è determinato nella misura prevista per i dipendenti statali con qualifica di dirigente superiore.

La relativa spesa sarà a carico del bilancio dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 3.

I membri della commissione durano in carica quattro anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1981

Il Ministro: CAPRIA

(4430)

DECRETO 18 luglio 1981.

Modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976, e successive modificazioni, in materia di regime delle importazioni delle merci.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 16 giugno 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 10 maggio 1979, concernente l'aggiornamento degli elenchi allegati al decreto ministeriale 6 maggio 1979;

Visto il regolamento (CEE) n. 1089/81 della commissione del 22 aprile 1981 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L/113 del 25 aprile 1981 che sottopone a limitazione quantitativa le importazioni nella Comunità di taluni prodotti tessili originari della Corea del Sud;

Ritenuta l'opportunità di apportare ulteriori modifiche al regime delle importazioni di talune merci, previste dal citato decreto ministeriale 6 maggio 1976;

Decreta:

Art. 1.

L'importazione di accappatoi da bagno, vesti da camera, vestagliette e simili vestimenta da casa, di vestiti, completi e insiemi da sci, composti da 2 o 3 pezzi, ed altri indumenti esterni tessuti, per donna, ragazza e bambini, di lana, di cotone, di fibre tessili, sintetiche o artificiali (V.D.61.02 cod. stat. 070, da 220 a 240, 850, da 900 a 920) originari della Corea del Sud è soggetta al regime dell'autorizzazione ministeriale.

Pertanto l'annesso I al decreto ministeriale 17 marzo 1979 viene modificato nel senso sopraindicato.

I prodotti sopraindicati vengono altresì depennati dall'annesso II alla circolare n. 22/76 protoc. n. 34200 del 30 novembre 1976 concernente il regime delle sorveglianze.

Art. 2.

Restano valide le dichiarazioni d'importazione vistate in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal terzo giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, addì 18 luglio 1981

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro delle finanze
FORMICA

(4449)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 27 dicembre 1980.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Villa S. Pietro.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 luglio 1977, ha deliberato di includere nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita in comune di Villa S. Pietro;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Villa S. Pietro;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché in se stessa si presenta come una meraviglia vegetale e costituisce di diritto il più tipico paesaggio della Sardegna, offrendosi alla vista come un quadro naturale di grande rilievo e suggestività. Essa fa parte del complesso orografico del Sulcis sud-orientale che, da Monte Arcosu a Punta Sebera e Punta Spinosa, attraverso Monte sa Mirra e Punta Maxia, toccando la massima elevazione con il Monte Is Cavarios di 1116 m. racchiude un complesso forestale di ampiezza e densità tali da non trovare riscontro nel resto dell'isola. Questa parte del territorio di Villa S. Pietro fa parte della corona naturale che il complesso stesso crea intorno al golfo degli Angeli, dal quale è visibile e colpisce per la rilevante bellezza del territorio rappresentato da zone completamente coperte da densa vegetazione: macchia a corbezzolo, con esemplari del diametro fino a 40 cm e altezza di 5-6 m e macchia ad « Euyorbia Dendroides » e « Calichotome Villosa » sulle pendici rocciose e assolate. In altre zone la foresta si presenta come un tappeto di eriche, cisti, lentischi, tale che in alcuni punti è impossibile penetrarvi;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Villa S. Pietro ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, commi 2 e 3, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio del limite comunale tra Villa S. Pietro e Pula con Rio Campu Sa Mendula, si risale tale Rio verso nord nord-ovest sino all'incrocio con la quota 200; si percorre tale quota sino all'incrocio con la direttrice Sa Perda Manna-Punta Sa Stria e si segue tale direttrice verso nord nord-est sino all'incrocio con la quota 100, che si segue verso est sino ad incrociare il limite comunale con Sarroch. Si segue tale confine in direzione nord-ovest, sino ad incrociare il confine col comune di Assemini; si segue poi tale limite comunale verso ovest sino a Monte Mannu, dove si incrocia il confine con Santadi. Si discende quindi tale confine verso sud sino a Punta Matta Sola, dove s'incrocia il confine con Pula e si percorre tale limite comunale verso sud-est, sino all'incrocio con Rio Campu Sa Mendula.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Villa S. Pietro provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il presente decreto, all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori, o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497.

Roma, addì 27 dicembre 1980

Il Ministro: BIASINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Verbale della seduta del 6 luglio 1977

L'anno millenovencentosettantasette, il giorno sei del mese di luglio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato con note n. 2677, 2678, 2679 e 2680 del 25 giugno 1977, si è riunita, presso la sede della soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari, in via Caprera n. 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

(*Omissis*).

2) CAPOTERRA: rettifica del vincolo;

(*Omissis*).

Si passa quindi al secondo punto dell'ordine del giorno: complesso orografico del Sulcis sud-orientale (comprendente i comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch). Il presidente precisa che il vincolo di Capoterra, pubblicato all'albo pretorio del 17 maggio 1973, viene a congiungersi al vincolo di Assemini - decreto ministeriale del 9 maggio 1975 - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 13 giugno 1975.

(*Omissis*).

Pertanto, a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposto ai vincoli della legge del 29 giugno 1939, n. 1497, il complesso orografico del Sulcis sud-orientale compreso nei comuni di Capoterra, Uta, Siliqua, Nuxis, Santadi, Pula, Villa San Pietro, Sarroch.

(*Omissis*).

COMUNE DI VILLA S. PIETRO.

La zona sottoposta al vincolo è delimitata dalla seguente linea: dall'incrocio del limite comunale tra Villa San Pietro e Pula con Rio Campu Sa Mendula, si risale tale Rio verso nord-nord ovest sino all'incrocio con la quota 200; si percorre tale quota sino all'incrocio con la direttrice Sa Perda Manna-Punta Sa Stria e si segue tale direttrice verso nord-nord est sino all'incrocio con la quota 100, che si segue verso est sino ad incrociare il limite comunale con Sarroch.

Si segue tale confine in direzione nord-ovest, sino ad incrociare il confine col comune di Assemini; si segue poi tale limite comunale verso ovest sino a Monte Mannu, dove si incrocia il confine con Santadi. Si discende quindi tale confine verso sud sino a Punta Matta Sola, dove s'incrocia il confine con Pula e si percorre tale limite comunale verso sud-est, sino all'incrocio con Rio Campu Sa Mendula.

(*Omissis*).

(4075)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 giugno 1981.

Approvazione di tassi medi di premio per le assicurazioni di gruppo presentati dalla S.p.a. Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale n. 11819 del 18 dicembre 1978 di autorizzazione delle nuove tariffe di assicurazione di gruppo, redatte su basi demografico-finanziarie S.I.M. 1961 - 4%, e delle relative condizioni di polizza;

Vista la domanda della società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tassi medi di premio, in alternativa ai vari tassi di premio delle predette tariffe di assicurazione di gruppo, onde pervenire ad uno snellimento delle procedure nella gestione di contratti di tal tipo;

Vista la relazione tecnica allegata e considerato che l'introduzione dei predetti due tassi medi di premio di fatto determina una equivalenza agli effetti economici;

Decreta:

Sono approvati i sottoindicati tassi medi di premio da applicarsi ad assicurazioni di gruppo, ferme restando le relative condizioni di polizza, presentati dalla società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

tasso medio di premio, da applicarsi a contratti per le assicurazioni di gruppo, di L. 0,85, per ogni 100 lire di retribuzione annua, per il pagamento, al verificarsi del decesso dell'assicurato, di un capitale pari a tante mensilità di stipendio per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età, sempreché l'ingresso in assicurazione sia avvenuto entro il 55° anno di età;

tasso medio di premio, da applicarsi a contratti per le assicurazioni di gruppo, di L. 1,13, per ogni 100 lire di retribuzione annua, per il pagamento, al verificarsi del decesso o dell'invalidità totale e permanente dell'assicurato, di un capitale pari a tante mensilità di stipendio per il numero di anni mancanti al raggiungimento del 60° anno di età, sempreché l'ingresso in assicurazione sia avvenuto entro il 55° anno di età.

Roma, addì 4 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4080)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 30 aprile 1981.

Attribuzione alla regione Umbria dei fondi di edilizia scolastica per il secondo programma triennale 1978-80 per l'importo di L. 1.942.551.670.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356; contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, per l'esercizio 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale sono stati ripartiti, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, i fondi per il secondo programma triennale 1978-80 di edilizia scolastica e sono state indicate le disponibilità annuali anche per il 1979;

Visto il proprio decreto, in data 28 agosto 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 347, con il quale è stata assegnata, fra l'altro alla regione Umbria la somma di L. 152.714.600, quale anticipo del 5%, relativamente al 1979;

Vista la dichiarazione n. 3717, resa, in data 24 marzo 1981, dal presidente della regione Umbria, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con la quale si chiede la somministrazione, fra l'altro, dell'importo di lire 1.942.551.670, relativamente al 1979;

Considerato che il predetto importo trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi al 1979;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Umbria è assegnata la somma di lire 1.942.551.670, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1981

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 295

(4085)

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 10 luglio 1981.

Costituzione delle direzioni di amministrazione della Marina militare e dell'Aeronautica militare, nonchè, per l'Esercito, della direzione di amministrazione della Sardegna.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 20 febbraio 1981, n. 30, concernente istituzione di direzioni di amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1005;

Viste le istruzioni amministrative e contabili per la applicazione del predetto regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro del 22 dicembre 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077, concernente approvazione del regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 1006;

Viste le istruzioni amministrative e contabili del predetto regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale del Ministero della difesa, approvate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro del 26 maggio 1978;

Considerato che le direzioni di amministrazione dell'Esercito sono già costituite e operanti da tempo, ad eccezione di quella istituita presso il comando militare della Sardegna dall'art. 1, secondo comma, della citata legge 20 febbraio 1981, n. 30;

Ritenuta l'opportunità di fissare l'inizio del funzionamento della direzione di amministrazione dell'Esercito in Sardegna e di quelle della Marina militare e dell'Aeronautica militare alla data del 1° gennaio 1982 in cui, ai sensi dei decreti presidenziali 23 novembre 1977, n. 1005, e 23 novembre 1977, n. 1006, dovranno trovare applicazione per la Marina e per l'Aeronautica i sopra citati regolamenti;

Tenuto conto che, in relazione all'istituzione delle direzioni di amministrazione della Marina e dell'Aeronautica e ai compiti alle stesse devoluti, restano privi di attribuzioni taluni uffici amministrativi di dette Forze armate, i quali, pertanto, vanno soppressi;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione della direzione di amministrazione dell'Esercito in Sardegna

Alle dipendenze del comando militare della Sardegna è costituita, con sede a Cagliari, una direzione di amministrazione dell'Esercito con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione dello stesso comando.

Art. 2.

Costituzione delle direzioni di amministrazione della Marina militare

Alle dipendenze del comando in capo del dipartimento militare marittimo dell'Alto Tirreno è costituita la direzione di amministrazione della Marina militare con sede a La Spezia e con competenza sugli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del predetto comando in capo, di quello dell'Alto Adriatico e del comando militare marittimo della Sardegna.

Alle dipendenze del comando in capo del dipartimento militare marittimo dello Jonio e del Basso Adriatico è costituita la direzione di amministrazione della Marina militare con sede a Taranto e con competenza sugli enti situati nelle circoscrizioni territoriali del predetto comando in capo, di quello del Basso Tirreno e del comando militare marittimo della Sicilia.

Art. 3.

Costituzione delle direzioni di amministrazione dell'Aeronautica militare

Alle dipendenze del comando della prima regione aerea è costituita la direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare con sede a Milano e con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione del comando stesso.

Alle dipendenze del comando della seconda regione aerea è costituita la direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare con sede a Roma e con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione del comando stesso.

Alle dipendenze del comando della terza regione aerea è costituita la direzione di amministrazione dell'Aeronautica militare con sede a Bari e con competenza territoriale sugli enti dislocati nella circoscrizione del comando stesso.

Art. 4.

Funzionamento delle direzioni di amministrazione

Per lo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 4 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, il funzionamento delle direzioni di amministrazione di cui al presente decreto avrà inizio dal 1° gennaio 1982.

Art. 5.

Soppressione di uffici amministrativi

Dal 1° gennaio 1982 sono soppressi:

l'ufficio patrimoniale della Marina militare, presso la ragioneria centrale della Difesa;

gli uffici dipartimentali di ragioneria della Marina militare;

gli uffici dipartimentali di riscontro della Marina militare;

gli uffici dipartimentali per i contratti della Marina militare;

gli uffici regionali di riscontro delle regioni aeree dell'Aeronautica militare;

gli uffici di consulenza e controllo amministrativo delle regioni aeree dell'Aeronautica militare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1981

Il Ministro: LAGORIO

(4428)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 16 marzo 1981.

Autorizzazione alla emissione, nel 1982, di carte valori postali appartenenti a serie ordinarie tematiche.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere, a partire dal 1973, alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, fra le quali una avente come tematica « il Turismo »;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di due serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche « il Lavoro italiano nel mondo » e « il Patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1980 con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1981, di due serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, aventi come tematiche « le Costruzioni aeronautiche italiane » e « i Fiori d'Italia »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1982, altri francobolli appartenenti alle serie aventi come tematiche « il Turismo », « il Lavoro italiano nel mondo », « il Patrimonio artistico e culturale italiano », « le Costruzioni aeronautiche italiane » e « i Fiori d'Italia »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1982, una serie di francobolli ordinari, avente come tematica « i Problemi del nostro tempo: la ricerca scientifica »;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1982, interi postali ordinari, aventi come tematica « il Santo Natale »;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1512 del 4 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1982, di francobolli ordinari appartenenti alle serie aventi come tematiche « il Turismo », « il Lavoro italiano nel mondo », « il Patrimonio artistico e culturale italiano », « le Costruzioni aeronautiche italiane » e « i Fiori d'Italia ».

Art. 2.

E' autorizzata l'emissione, nel 1982, di una serie di francobolli ordinari, avente come tematica « i Problemi del nostro tempo: la ricerca scientifica ».

Art. 3.

E' autorizzata l'emissione, nel 1982, di interi postali ordinari aventi come tematica « il Santo Natale ».

Con successivi decreti verranno di volta in volta stabiliti i valori e le caratteristiche dei francobolli e degli interi postali di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* **1981**
Registro n. 19 *Poste, foglio n.* 313

(4223)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Errata-corrige

Nel provvedimento C.I.P. n. 32/1981 concernente i prezzi dei prodotti petroliferi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1981, alla pag. 4620, nel secondo comma del punto « 3.1) Prodotti destinati al riscaldamento », seconda riga, dove è scritto: « ..., O.C. fluido L./tonn. *281.504*, ... », leggasi: « ..., O.C. fluido L./tonn. *281.540*, ... ».

(4468)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ultravox S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1980 al 1° gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ultravox S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ivam S.n.c. di S. Prisco (Caserta) è prolungata al 14 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriere S. Anna, con sede in Milano e stabilimento in Sesto Calende (Varese), e prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Olmo Emerson, in Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 6 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rubbermac S.r.l., con sede e stabilimento in Valtopina (Perugia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 settembre 1979 al 18 marzo 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è prolungata al 10 maggio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Castenaso, Budrio, Molinella, Medicina, Castel S. Pietro, Argenta, Imola, S. Lazzaro, Castel Guelfo, Granarolo e Ozzano dell'Emilia.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma Sud - Industria sottoprodotti macellazione ed affini, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 22 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remmert, con sede in S. Maurizio Canavese e stabilimenti a Cirié e S. Maurizio Canavese, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Xilos di Rovereto, è prolungata al 30 settembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Figli di Ettore Felisi, con sede legale in Milano e stabilimento in Cologno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 febbraio 1979 al 5 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Figli di Ettore Felisi, con sede legale in Milano e stabilimento in Cologno (Milano), è prolungata al 4 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Figli di Ettore Felisi, con sede legale in Milano e stabilimento in Cologno (Milano), è prolungata al 3 febbraio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessuflex, con sede in Vicenza e stabilimenti in Vicenza e Recoaro Terme (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 aprile 1981 al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Amsco italiana di Milano, ora Fonderie Milanesi S.r.l. in liquidazione di Milano, è prolungata al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fotomec Italia di Fiume Veneto (Pordenone), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 gennaio 1981 al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta ILA - Industria laniera abruzzese di Vincenzo Merlino e F. S.n.c., con sede in Taranta Peligna (Chieti) e stabilimenti in Taranta Peligna e Pescara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è prolungata al 10 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Castenaso, Budrio, Molinella, Medicina, Castel S. Pietro, Argenta, Imola, S. Lazzaro, Castel Guelfo, Granarolo e Ozzano dell'Emilia.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maria Vittoria di Villanova di Castenaso (Bologna), è prolungata al 9 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Bologna, Castenaso, Budrio, Molinella, Medicina, Castel S. Pietro, Argenta, Imola, S. Lazzaro, Castel Guelfo, Granarolo e Ozzano dell'Emilia.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rubbermac S.r.l., con sede e stabilimento in Valtopina (Perugia), è prolungata al 18 giugno 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rubbermac S.r.l., con sede e stabilimento in Valtopina (Perugia), è prolungata al 14 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Liquirizia Zagarese S.n.c., in Surdo di Rende (Cosenza), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Liquirizia Zagarese S.n.c., in Surdo di Rende (Cosenza), è prolungata al 31 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari), è prolungata al 28 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acciaierie e ferriere pugliesi, stabilimento di Giovinazzo (Bari), è prolungata al 29 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossbeton, in Busalla (Genova), è prolungata al 2 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rossbeton, in Busalla (Genova), è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo-americana Prentice, con sede in Milano e stabilimento a Brugherio (Milano), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo-americana Prentice, con sede in Milano e stabilimento a Brugherio (Milano), è prolungata al 28 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa edile Pascali geom. Antonio, in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia, e prolungata all'8 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Impresa edile Pascali geom. Antonio, in Galatina di Lecce, cantieri di L'Aquila e provincia, e prolungata all'8 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Longarone (Belluno) della S.p.a. Procond-Componenti elettronici ora S.p.a. Ducati elettrotecnica Microfarad, in Bologna, è prolungata a 30 mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 13 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopolimeri, con sede e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 luglio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è prolungata al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(4388)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA POLITICA ECONOMICA

Deliberazione 21-27 maggio 1981. Estensione del progetto speciale per il riequilibrio delle zone interne alle regioni Lazio e Marche. Delimitazione degli ambiti territoriali interessati al predetto progetto delle regioni Basilicata, Sicilia, Marche e Lazio.

Con deliberazione adottata nella seduta del 21-27 maggio 1981 il CIPE ha incluso, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78, tra le aree interessate al progetto speciale per il riequilibrio delle zone interne i territori meridionali delle regioni Lazio e Marche. Il Comitato ha inoltre approvato, nelle more della definizione dell'elaborato progettuale da parte della Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dello stesso art. 47 del testo unico, la delimitazione degli ambiti territoriali delle regioni Basilicata, Sicilia, Marche e Lazio, interessati dall'attuazione del progetto speciale per il riequilibrio delle zone interne del Mezzogiorno, che sono quelli risultanti dai seguenti elenchi di comuni e dalle relative cartografie, allegati alla delibera:

REGIONE BASILICATA

Comuni compresi nelle zone interne

Acerenza
Atella
Avigliano
Banzi
Barile
Cancellara
Filiano
Forenza
Genzano di Lucania
Ginestra
Grassano (*a*)
Grottole (*a*)
Irsina (*a*)
Lavello (*a*)
Maschito
Matera (*a*) (*b*)
Melfi
Miglionico (*a*)
Montemilone (*a*)
Montescaglioso (*a*) (*b*)
Oppido Lucano
Palazzo San Gervasio
Pescopagano
Pietragalla
Pomarico (*a*) (*b*)
Rapolla
Rapone
Rionero in Vulture
Ripacandida
Ruvo del Monte
San Chirico Nuovo
San Fele
Tolve
Tricarico
Vaglio Basilicata
Venosa

(*a*) Comune esterno alle comunità montane.
(*b*) Comune compreso parzialmente.

REGIONE MARCHE

Comuni compresi nelle zone interne

Acquasanta Terme (*a*)
Arquata del Tronto
Comunanza (*a*)
Force
Montegallo
Rotella (*a*)

(*a*) Comune compreso parzialmente.

REGIONE LAZIO

Comuni compresi nelle zone interne

Accumoli
Acquafondata
Alatri (*a*)
Alvito
Amatrice
Antrodoco
Atina
Belmonte Castello
Borbona
Borgo Velino
Borgorose
Campoli Appennino
Cantalice
Casalattivo
Casalvieri
Castel Sant'Angelo
Cittaducale
Cittareale
Collepardo
Fiamignano
Filettino
Fontechiari

Gallinaro
Guarcino
Leonessa
Micigliano
Pescorocchiano
Pescosolido
Petrella Salto
Picinisco
Posta
Posta Fibreno
Rieti (*a*)
San Biagio Saracinisco
San Donato Val di Comino
Settefrati
Trevi nel Lazio
Vallerotonda
Veroli (*a*)
Vicalvi
Vico nel Lazio
Villa Latina
Viticuso

(*a*) Comune compreso parzialmente.

REGIONE SICILIA
Comuni compresi nelle zone interne

Acquaviva Platani (*a*)
Agira
Alcara li Fusi
Alessandria della Rocca (*a*)
Alia (*a*)
Alimena
Aliminusa
Aragona (*a*)
Assoro
Basicò
Bisacquino
Bivona
Blufi
Bonpensiere (*a*)
Bompietro
Buccheri
Buscemi
Caltagirone (*a*)
Caltavuturo
Cammarata
Campobello di Licata (*a*)
Campofiorito
Campofranco (*a*)
Cassaro (*a*)
Castel di Judica (*a*) (*b*)
Castelbuono
Castell'Umberto
Castellana Sicula
Castel Termini
Castronuovo di Sicilia
Catenanuova (*a*)
Centuripe (*a*) (*b*)
Cerami
Cesarò (*b*)
Chiaramonte Gulfi
Chiusa Sclafani
Cianciana (*a*)
Collesano (*b*)
Comitini (*a*)
Contessa Entellina
Corleone
Favara (*a*)
Ferla
Floresta
Francavilla
Frazzanò
Gagliano Castelferrato
Galati Mamertino
Gangi
Geraci Siculo
Giarratana
Giuliana
Grammichele (*a*)
Gratteri
Grotte (*a*)
Isnello
Joppolo Giancaxio (*a*)
Leonforte
Licodia Eubea
Longi
Malvagna
Marianopoli (*a*)
Mezzojuso
Milena (*a*)
Militello Rosmarino
Mirto (*a*)
Moio Alcantara
Montalbano Elicona
Montedoro (*a*)
Monterosso Almo
Mussomeli
Nicosia
Nissoria
Novara di Sicilia
Palazzo Adriano
Palazzolo Acreide (*b*)
Petralia Soprana
Petralia Sottana
Piazza Armerina (*b*)
Pietraperzia (*a*)
Polizzi Generosa
Prizzi
Racalmuto (*a*)
Raccuja
Raddusa (*a*)
Raffadali (*a*)
Ravanusa (*a*)
Regalbuto
Resuttano
Riesi (*a*)
Roccamena (*a*)
Roccella Valdemone
San Biagio Platani (*a*)
San Cataldo (*a*) (*b*)
San Fratello
San Giovanni Gemini
San Mauro Castelverde (*b*)
San Piero Patti
San Salvatore di Fitalia
San Teodoro
Sant'Angelo Muxaro (*a*)
Santa Caterina Villarmosa (*a*)
Santa Domenica Vittoria
Santa Elisabetta (*a*)
Santo Stefano Quisquina
Scillato
Sclafani Bagni (*b*)
Serradifalco (*a*)
Sinagra
Sommatino (*a*)
Sperlinga
Sutera (*a*)
Tortorici
Tripi
Troina
Ucria
Valguarnera Caropepe (*a*)
Valledolmo
Vicari
Villalba (*a*)
Villarosa
Vizzini (*b*)

(*a*) Comune esterno alle comunità montane.
(*b*) Comune compreso parzialmente.

(4416)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1981-82

Il consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. nella seduta del 21 maggio 1981 ha deliberato l'attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali per la campagna 1981-82 secondo le norme e condizioni previste dall'apposita regolamentazione comunitaria.

In relazione a quanto sopra si rende necessario procedere alla divulgazione di tutte le norme concernenti l'attuazione delle operazioni esecutive di intervento nel mercato dei cereali.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1981-82, a partire dal 1° agosto 1981 le operazioni esecutive di intervento sono, pertanto, regolate dalle norme comunitarie riportate nell'allegato atto disciplinare.

Roma, addì 15 luglio 1981

Il direttore generale: VENERI

ATTO DISCIPLINARE

relativo alle operazioni esecutive di intervento nel settore dei cereali per la campagna di commercializzazione 1981-82 *in attuazione delle norme del regolamento (CEE) n.* 2727/75 *del* 29 *ottobre* 1975 *e successivi regolamenti modificativi, integrativi ed applicativi.*

Art. 1.

Per la campagna di commercializzazione dei cereali 1981-82, che inizia per tutti i cereali il 1° agosto 1981 e termina il 31 luglio 1982 i centri di commercializzazione nel territorio della Repubblica italiana, per il frumento tenero, per il frumento tenero panificabile, per il frumento duro, per l'orzo e per il granoturco sono quelli riportati nell'allegato *A* annesso all'atto disciplinare per le operazioni di intervento per la campagna 1979-80 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 18 luglio 1979.

In tutti i centri di commercializzazione, nelle vendite all'intervento si applicano i seguenti prezzi unici, riferiti alla qualità tipo definita dalla regolamentazione comunitaria vigente e per merce presa in consegna dall'acquirente nel mese di agosto 1981 (prezzi base):

frumento tenero	L.	202.737,21/tonn.
frumento duro	»	337.412,73 »
orzo	»	202.737,21 »
granoturco	»	202.733,21 »
frumento tenero panificabile qualità media	»	236.467,44 »

Il prezzo unico d'intervento del frumento duro si riferisce a prodotto della varietà « Cappelli » ed assimilati, mentre per le sottoelencate varietà si applicano le riduzioni di prezzo a fianco di ciascuna indicate:

Grifoni	L.	5.933,54/tonn.
Timilie, marzuoli e neri di Sicilia . . .	»	29.667,06 »
Durtal, Rikita e Tomclair	»	37.084,63 »

I suddetti prezzi base sono suscettibili delle maggiorazioni e detrazioni per effettive caratteristiche, riportate nella tabella *A* annessa al presente atto disciplinare, nonché della maggiorazione mensile, riportata nella tabella *B* annessa al disciplinare medesimo, da applicarsi in relazione al mese di consegna del prodotto all'acquirente da settembre 1981 a maggio 1982.

Le maggiorazioni e detrazioni per caratteristiche sono calcolate applicando le percentuali previste nella citata tabella *A* sul rispettivo prezzo d'intervento unico di ciascun cereale e sul prezzo di riferimento per il frumento tenero della qualità panificabile.

La maggiorazione mensile è applicata, per i mesi stabiliti, nella intera misura prevista per il mese di consegna, qualunque sia il giorno di detto mese in cui il cereale è consegnato all'intervento.

Art. 2.

Per l'ammissibilità della vendita all'intervento i cereali indicati nel precedente art. 1 debbono:

essere stati raccolti nella Comunità;

essere offerti all'organismo di intervento, da ciascun detentore, in lotti omogenei di un minimo di 80 tonnellate per il frumento tenero e frumento tenero panificabile, l'orzo ed il granoturco e di 10 tonnellate per il frumento duro;

essere di qualità sana, leale e mercantile.

Il cereale offerto in vendita è considerato di qualità sana, leale e mercantile, quando ha il colore proprio a detto cereale, è privo di cattivo odore, di parassiti vivi (compresi gli acari) ad ogni stadio di sviluppo, non presenta anche semplici tracce di muffa carie e carbonatura, né semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari e tossici) e quando presenta i requisiti minimi riportati nella tabella *C*.

Art. 3.

Ogni offerta di vendita di cereali all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio che gestisce magazzini d'intervento, per il centro di commercializzazione più vicino a quello in cui si trovano i cereali stessi al momento dell'offerta.

L'accettazione dell'offerta viene effettuata dall'assuntore al più presto, e comunque non oltre i tre giorni lavorativi successivi, con la comunicazione al venditore delle necessarie precisazioni sulle condizioni di presa in consegna della merce. Queste condizioni possono essere contestate dal venditore entro due giorni lavorativi successivi a quello di ricevimento della accettazione.

Qualora per motivi di capienza od agibilità dei magazzini del centro di commercializzazione designato dal venditore oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, l'assuntore non fosse in grado di prendere in consegna la merce, il venditore medesimo ne informa immediatamente l'A.I.M.A., che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.

La data della presa in consegna da parte dell'assuntore viene convenuta tra il venditore e l'assuntore medesimo. La quantità di prodotto offerto in vendita all'assuntore deve, a cura del venditore, essere consegnata, franco veicolo magazzino del centro di commercializzazione, non scaricata. Alle operazioni di discarica e di entrata della merce in magazzino procede l'assuntore in presenza del venditore o, in sua assenza, di chi esegua materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.

All'atto della consegna, la qualità, la varietà, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce consegnata sono accertati in contraddittorio tra l'assuntore o suo incaricato e il venditore o il suo delegato predetto.

Inoltre, per quanto riguarda il grano tenero panificabile, l'assuntore procede anche all'accertamento se il prodotto abbia i requisiti di panificabilità, secondo il metodo e le modalita stabilite dalla regolamentazione comunitaria, con spese a carico del venditore.

In caso di contestazione tra l'assuntore ed il venditore o il suo delegato in ordine alla qualità, alla varietà, al condizionamento ed alle caratteristiche dei cereali offerti in vendita, compresa, per il grano tenero, la panificabilità o meno del prodotto, saranno prelevati in contraddittorio fra le parti idonei campioni che saranno sottoposti dall'assuntore all'analisi di un laboratorio autorizzato scelto tra le parti o, in caso di disaccordo, designato dall'A.I.M.A.

Art. 4.

La merce consegnata è presa in carico dall'assuntore non appena siano state definite tra le parti, ai sensi del precedente articolo, la qualità, il peso, il condizionamento e le caratteristiche della merce medesima, sempreché ricorrano le condizioni di ammissibilità alla vendita indicate nel precedente art. 2. Le operazioni di presa in consegna, nonché quelle di pesatura e di entrata e di sistemazione della merce in magazzino, competono all'assuntore.

Il prezzo di acquisto è quello di intervento di cui all'art. 1 del presente disciplinare, con le maggiorazioni e detrazioni indicate nello stesso art. 1.

Il pagamento del prezzo al venditore viene effettuato al più presto dall'assuntore e, comunque, entro quindici giorni dalla presa in carico del prodotto. A tal fine l'assuntore, all'atto della presa in carico, rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: il centro di commercializzazione ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna del prodotto, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità, la qualità, la varietà, le caratteristiche merceologiche, la panificabilità o meno del grano tenero, il prezzo di acquisto, nelle componenti indicate al precedente art. 1 e relativa I.V.A.

Con tale bolletta il venditore riscuote il prezzo dovutogli e relativa I.V.A. direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento e deve consegnare o spedire all'assuntore, ai sensi delle disposizioni vigenti sull'I.V.A., un esemplare della fattura emessa, salvo che il venditore sia soggetto esonerato da tale imposta, nel quale caso l'assuntore, sulla base di apposita dichiarazione del venditore apposta sulla bolletta di acquisto all'atto della riscossione del prezzo, emette autofattura con l'I.V.A.

Art. 5.

Le offerte di acquisto di prodotto provenientc dalle scorte d'intervento, effettuate a seguito della emanazione da parte dell'A.I.M.A. di appositi bandi di gara devono essere accompagnate esclusivamente da fidejussione bancaria dell'importo rispettivamente di L. 25.000 e L. 35.000 per ogni tonnellata di grano tenero e duro cui l'offerta d'acquisto si riferisce.

Visto, *il direttore generale dell'A.I.M.A.*
VENERI

TABELLA A

I. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER TASSO DI UMIDITA'

Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro segala - orzo	Granoturco	Tasso di umidità	Frumento tenero panificabile e non panificabile - frumento duro segala - orzo	Granoturco
1	2	3	1	2	3
Maggiorazioni —			Maggiorazioni —		
15,4	0,1	—	12,2	3,3	2,3
15,3	0,2	—	12,1	3,4	2,4
15,2	0,3	—	12,0	3,5	2,5
15,1	0,4	—	11,9	3,6	2,6
15,0	0,5	—	11,8	3,7	2,7
14,9	0,6	—	11,7	3,8	2,8
14,8	0,7	—	11,6	3,9	2,9
14,7	0,8	—	11,5	4,0	3,0
14,6	0,9	—	11,4	4,1	3,1
14,5	1,0	—	11,3	4,2	3,2
14,4	1,1	0,1	11,2	4,3	3,3
14,3	1,2	0,2	11,1	4,4	3,4
14,2	1,3	0,3	11,0	4,5	3,5
14,1	1,4	0,4	10,9	4,6	3,6
14,0	1,5	0,5	10,8	4,7	3,7
13,9	1,6	0,6	10,7	4,8	3,8
13,8	1,7	0,7	10,6	4,9	3,9
13,7	1,8	0,8	10,5	5,0	4,0
13,6	1,9	0,9	10,4	5,1	4,1
13,5	2,0	1,0	10,3	5,2	4,2
13,4	2,1	1,1	10,2	5,3	4,3
13,3	2,2	1,2	10,1	5,4	4,4
13,2	2,3	1,3	10,0	5,5	4,5
13,1	2,4	1,4			
13,0	2,5	1,5	Detrazioni —		
12,9	2,6	1,6			
12,8	2,7	1,7	15,5	—	0,1
12,7	2,8	1,8	15,6	—	0,2
12,6	2,9	1,9	15,7	—	0,4
12,5	3,0	2,0	15,8	—	0,5
12,4	3,1	2,1	15,9	—	0,6
12,3	3,2	2,2	16,0	—	0,8

II. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER DIFFERENZE DI PESO SPECIFICO

	Kg/hl	%
Frumento tenero:		
Maggiorazioni		
Detrazioni	meno di 72,0-71	0,5
	meno di 71,0-70	1,0
Frumento duro:		
Maggiorazioni	più di 79,0-80	0,3
	più di 80,0-81	0,6
	più di 81,0-82	0,9
	più di 82,0	1,10
Detrazioni	meno di 72,0-76	0,75
Frumento tenero panificabile:		
Maggiorazioni	più di 76,0-77	0,3
	più di 77,0-78	0,6
	più di 78,0-79	0,9
	più di 79,0	1,1
Detrazioni	meno di 74,0-73	0,75

III. — DETRAZIONI PER IMPURITA'

Classificazione delle impurità	Tolleranza %	Limiti massimi di ricevibilità per classe %	Limite massimo di ricevibilità complessivo %	Detrazioni
Frumento tenero panificabile				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	10,=	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 4 % complessivo di tolleranza
b) Cariossidi spezzate		5,=		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 4 % complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 2,5 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 6 %
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,= (1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3 %
Frumento duro				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	1,5	5,=	10,=	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre l'1,5 % di tolleranza complessiva
b) Cariossidi spezzate	3,=	5,=		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 3 % di tolleranza complessiva
c) Chicchi germinati	2,5	4,=		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % oltre il 2,5 % di tolleranza complessiva
d) Impurità varie (nulle)	0,5	3,= (1)		0,1% per ogni differenza supplementare dello 0,1% oltre lo 0,5% di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3 %
f) Chicchi bianconati di cui al massimo chicchi di frumento tenero	20,= 4,=	50,= 4,=	50,= 7 (2)	0,2 % per ogni differenza supplementare dell'1 % o frazione dal 20 al 40 % di bianconati 0,3 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il 40 % e fino al limite massimo di ricevibilità
Orzo e frumento tenero				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	5,= (3)	12,=	12, =	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il 5 % di tolleranza
b) Chicchi spezzati	3,=	5,=		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre al 3 % complessivo di tolleranza
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il 2,5 % complessivo di tolleranza
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il limite di tolleranza dell'1 %
Granoturco				
a) Impurità relative ai chicchi (farinose)	4,=	5,=	12, =	0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il 4 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
b) Chicchi spezzati	4,=	10,=		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il 4 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
c) Chicchi germinati	2,5	6,=		0,05 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre il 2,5 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità
d) Impurità varie (nulle)	1,=	3,=		0,1 % per ogni differenza supplementare dello 0,1 % o frazione oltre l'1 % di tolleranza e fino al limite massimo di ricevibilità del 3 %

(1) Di cui al massimo lo 0,05 % di chicchi scaldati, 0,05 % di segala cornuta e lo 0,10 % di semi nocivi.
(2) I chicchi di frumento tenero nel duro oltre il limite del 7 % vanno considerati come « altri cereali » e quindi, ai fini della ricevibilità del prodotto, come impurità relative ai chicchi.
(3) Compresi i chicchi striminziti.

TABELLA *B*

MAGGIORAZIONI MENSILI DA APPLICARE AL PREZZO DI INTERVENTO DEI CEREALI PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1981-82

	Frumento tenero, orzo e granoturco,	Frumento duro
	Lit/tonn.	Lit/tonn.
Agosto 1981	—	—
Settembre 1981	2.748,48	2.944,80
Ottobre 1981	5.496,96	5.889,60
Novembre 1981	8.245,44	8.834,40
Dicembre 1981	10.993,92	11.779,20
Gennaio 1982	13.742,40	14.724,00
Febbraio 1982	16.490,88	17.668,80
Marzo 1982	19.239,36	20.613,60
Aprile 1982	21.987,84	23.558,40
Maggio 1982	24.736,32	26.503,20
Giugno 1982	—	—
Luglio 1982	—	—

TABELLA *C*

	Frumento duro	Frumento tenero	Grano tenero panificabile	Orzo	Granoturco
1. Tenore massimo di umidità	14,50%	14,50%	14,50%	14,50%	16%
2. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui:	10%	12%	10%	12%	12%
a) chicchi spezzati	5%	5%	5%	5%	10%
b) impurità relative ai chicchi, di cui:	5%	12%	5%	12%	5%
chicchi striminziti		12%		12%	
altri cereali	3% (1)				
chicchi attaccati da parassiti					
chicchi che presentano colorazioni del germe		5%		5%	
chicchi volpati					
chicchi scaldati per essiccamento	0,50%	3%	0,50%	3%	3%
c) chicchi germinati	4%	6%	6%	6%	6%
d) impurità varie (Schwarzbesatz), di cui:	3%	3%	3%	3%	3%
semi di erbacce nocive	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
chicchi avariati, fra cui chicchi scaldati spontaneamente	0,05%		0,05%		
impurità propriamente dette					
pule					
segala cornuta	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
chicchi cariati					
insetti morti e frammenti d'insetti					
3. Percentuale massima di:					
chicchi bianconati, anche solo parzialmente di cui	50%				
chicchi di frumento tenero	4%				
4. Peso specifico minimo	76 kg/hl	70 kg/hl	73 kg/hl	63 kg/hl	—

(1) Compreso il frumento tenero nel duro.

(4412)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di architettura:

istituto di matematica posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4274)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di zootecnica . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3, maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4275)

Concorsi a posti di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di lettere e filosofia:

istituto di studi storico-religiosi . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4272)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(4273)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di agente tecnico nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 6 (pubblicato il 30 giugno 1981) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 18 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1981, registro n. 12, foglio n. 7, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera ausiliaria delle direzioni provinciali del tesoro, indetto con il decreto ministeriale 12 novembre 1979.

(4093)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 maggio 1981, n. 86.

Interventi per incrementare e accelerare l'edilizia pubblica e privata nuova e di recupero.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME URBANISTICHE IN MATERIA DI RECUPERO EDILIZIO

Art. 1.

Tutti gli interventi di edilizia residenziale pubblica agevolata, convenzionata e sovvenzionata da realizzare con finanziamenti e contributi statali o regionali devono essere localizzati nei piani di zona, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche e integrazioni, e nei programmi costruttivi di cui all'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I piani di zona diventano efficaci dopo la loro approvazione da parte dei comuni e dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I programmi costruttivi diventano efficaci dopo il favorevole riscontro della deliberazione del consiglio comunale da parte della commissione provinciale di controllo.

L'utilizzazione delle aree comprese nei piani e programmi di cui al precedente comma può essere effettuata soltanto dopo la approvazione degli stessi.

Art. 2.

Le norme di cui all'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, si applicano in Sicilia, nelle more dell'adozione e approvazione dei piani di zona e dei programmi costruttivi previsti dall'articolo precedente.

Art. 3.

La pubblicazione e l'approvazione dei piani di zona avviene nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 3 e 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

L'efficacia dei piani di zona è fissata in anni quindici dalla data del decreto o della deliberazione del consiglio comunale di approvazione.

Nei casi di revisione del piano di zona vigente, i termini dell'efficacia del piano stesso decorrono dalla data di approvazione della revisione.

Per i piani approvati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, l'efficacia degli stessi è di quindici anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione e, comunque, ove detti termini siano trascorsi, la scadenza è prorogata sino al 31 dicembre 1983.

Per giustificati motivi l'efficacia dei piani può, su richiesta del comune interessato, essere prorogata con decreto dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente per non oltre due anni.

Decorsi i termini di cui ai precedenti commi, le aree non utilizzate devono essere retrocesse ai proprietari.

I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, salvo quelli inclusi negli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, già dotati di piani di zona approvati, non possono procedere al loro aggiornamento dopo la scadenza della efficacia dei piani.

In tal caso i fabbisogni di edilizia residenziale pubblica saranno soddisfatti mediante programmi costruttivi.

Art. 4.

I comuni non obbligati alla redazione dei piani di zona ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, sono tenuti a formare ed approvare un programma costruttivo entro il termine di mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge.

I programmi costruttivi sono dimensionati per un fabbisogno di edilizia residenziale pubblica prevedibile per un biennio.

La localizzazione delle aree deve avvenire nell'ambito delle zone residenziali di espansione previste dallo strumento urbanistico generale.

Nel programma costruttivo deve essere riservata un'aliquota di area per conseguire le finalità indicate dal primo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

La delimitazione delle aree, unitamente alla riserva di cui al precedente comma, costituenti il programma costruttivo, è effettuata dal comune a mezzo del proprio ufficio tecnico.

Ove lo strumento urbanistico generale preveda in sede propria le aree per le opere di urbanizzazione secondaria, nell'ambito del programma costruttivo dovranno reperirsi solamente gli spazi da destinare a verde attrezzato e a parcheggio nella misura di mq 7 per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e mq 4,70 per quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

Nel caso in cui lo strumento urbanistico generale non preveda in sede propria le aree per le opere di urbanizzazione secondaria, nell'ambito del programma costruttivo dovrà essere assicurata la dotazione minima di spazi per attrezzature secondo le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

La deliberazione con la quale il consiglio comunale approva il programma costruttivo è pubblicata in un giorno festivo successivo alla data del provvedimento e diviene esecutiva dopo il riscontro di legittimità da parte della commissione provinciale di controllo.

Qualora le aree comprese nei programmi costruttivi ricadano in zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parere della soprintendenza deve essere reso entro il termine di mesi due dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il parere si intende espresso favorevolmente.

L'approvazione del programma costruttivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere in esso contenute.

L'assegnazione delle aree per l'edilizia pubblica residenziale, ivi compresa quella agevolata e convenzionata, può essere effettuata solamente per le opere coperte da finanziamento e contributo statale e regionale e per quelle incluse nei programmi regionali, ovvero per quelle da conseguirsi dai soggetti di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Ove necessario, per l'assegnazione delle aree, il comune procede, fermi restando i requisiti di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alla formazione di una graduatoria approvata dal consiglio comunale.

Dopo l'approvazione del programma costruttivo, l'assegnazione delle aree agli aventi titolo deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta, con deliberazione del consiglio comunale.

Le aree non utilizzate alla fine del biennio di validità del programma vengono retrocesse ai proprietari.

Art. 5.

Tutte le assegnazioni di aree ricadenti nei piani di zona vigenti se non assistite da finanziamenti o contributi statali o regionali o che non risultino comprese in programmi regionali si intendono decadute decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge con esclusione delle assegnazioni disposte a favore di beneficiari delle riserve di aree di cui all'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Le aree che si rendano libere sono utilizzate nel rispetto della norme contenute nella presente legge.

Art. 6.

Nel primo comma dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, la parola «potrà» è sostituita con la parola «dovrà».

Art. 7.

L'attuazione dei piani di zona avviene a mezzo di programmi la cui durata temporale deve essere armonizzata con quella dei programmi pluriennali di attuazione ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. Ove necessario sono consentite revisioni annuali.

Detti programmi devono indicare la delimitazione delle aree di cui si prevede la utilizzazione, sia in regime di proprietà sia in regime di concessione di superficie.

Il programma è approvato con deliberazione del consiglio comunale. In assenza di detto programma, l'utilizzazione delle aree può avvenire solamente in regime di concessione di superficie.

L'assegnazione delle aree agli aventi titolo deve avvenire, entro trenta giorni dalla richiesta, con deliberazione del consiglio comunale.

Art. 8.

Ove i termini fissati per l'assegnazione delle aree, sia nell'ambito dei piani di zona che nei programmi costruttivi, non vengano rispettati dai comuni, l'assessore regionale per i lavori pubblici o l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, secondo la rispettiva competenza, provvede, su istanza degli interessati, all'assegnazione delle aree stesse entro trenta giorni dalla richiesta.

Le aree vengono scelte su indicazione di una apposita commissione.

La commissione di cui al comma precedente è nominata con decreto dell'assessore regionale per i lavori pubblici e dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca ed è così composta:

a) un dirigente tecnico dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

b) un dirigente tecnico dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

c) un dirigente tecnico dell'assessorato regionale della sanità;

d) un dirigente amministrativo dell'assessorato regionale della cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

L'espropriazione delle aree assegnate può essere affidata, con deliberazione del consiglio comunale, agli enti beneficiari su loro richiesta, sia per quelle ricadenti nel piano di zona sia per quelle contenute nel programma costruttivo.

Le determinazioni del comune in ordine alle richieste di cui al precedente comma devono essere adottate con deliberazione del consiglio comunale entro sessanta giorni, decorsi i quali, in assenza di determinazioni comunali, la richiesta si intende accolta.

Art. 9.

Gli assegnatari di aree ricadenti sia nei piani di zona sia nei programmi costruttivi, da utilizzare per l'edilizia residenziale pubblica con finanziamenti e/o contributi dello Stato e della Regione nonché gli assegnatari di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, devono stipulare con il comune la convenzione prevista dall'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli oneri da corrispondere a modifica dell'art. 35 della precitata legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono differenziati secondo le seguenti categorie:

a) alloggi eseguiti dagli istituti autonomi case popolari o dai comuni e dati in locazione: corresponsione di una somma pari al prezzo di esproprio per l'acquisizione delle aree, della somma necessaria per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria definite dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modifiche ed integrazioni;

b) alloggi eseguiti da imprese di costruzioni: corresponsione di una somma pari al prezzo di esproprio per l'acquisizione delle aree, della somma necessaria per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, definite dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modifiche ed integrazioni, della somma corrispondente al contributo per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti fissati dall'art. 41 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, e al contributo sul costo di costruzione ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, numero 10.

Le opere di urbanizzazione primaria possono essere realizzate dai soggetti di cui alle lettere *a*) e *b*), a scomputo totale o parziale dei contributi indicati nelle lettere stesse.

Nei casi di cui al precedente comma, i soggetti autorizzati ad eseguire le opere di urbanizzazione sono tenuti a prestare idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fidejussioni bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione.

Art. 10.

La concessione relativa ai progetti presentati dagli assegnatari delle aree di cui all'art. 9 della presente legge, nonchè a quelli relativi agli interventi di recupero da effettuare nelle zone o nei piani di recupero, è rilasciata dal sindaco, sentita la commissione edilizia, entro sessanta giorni dalla data dell'istanza o dalla data di presentazione di elementi integrativi richiesti dal comune.

La commissione edilizia deve esprimere il parere di competenza entro giorni trenta dalla data di trasmissione dei progetti da parte del sindaco.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il sindaco provvede all'eventuale rilascio della concessione previo parere dell'ufficio tecnico o, in mancanza, di un ingegnere o architetto liberi professionisti.

Qualora i progetti interessino aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il nulla osta della competente soprintendenza deve essere rilasciato entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Trascorso il predetto termine senza che la soprintendenza abbia adottato alcuna determinazione, il nulla osta si intende concesso.

Art. 11.

I piani di zona e relative varianti o integrazioni non possono interessare aree destinate dallo strumento urbanistico generale a verde agricolo o ad attrezzature pubbliche.

Nei casi di dimostrata necessità si procede preliminarmente alla redazione della variante allo strumento urbanistico generale.

Le varianti anzidette devono essere autorizzate preventivamente dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Nessuna variante allo strumento urbanistico generale può essere operata a mezzo dei programmi costruttivi.

Restano salve le disposizioni contenute nell'art. 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ove il piano di zona sia approvato dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente.

Art. 12.

Nei casi di inadempienza da parte dei comuni relativamente all'adozione dei piani di zona, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede a mezzo del commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, entro un mese dall'accertamento della inadempienza.

Il commissario *ad acta* cura tutti gli adempimenti di legge sino all'approvazione del piano, che deve avvenire entro sei mesi dalla nomina.

L'assessore regionale per il territorio e l'ambiente è tenuto altresì a provvedere in via sostitutiva alla formazione ed approvazione dei programmi costruttivi a mezzo di commissario *ad acta*, su richiesta degli enti o dei soggetti interessati alla realizzazione dell'edilizia residenziale pubblica, negli stessi termini di cui ai commi precedenti.

Art. 13.

Tutti i comuni già dotati di piani di zona o di programmi costruttivi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono procedere all'acquisizione delle aree incluse nei programmi pluriennali di cui al precedente art. 7 e delle aree ricadenti nei programmi costruttivi, nella misura del 50 per cento dell'estensione complessiva dei programmi stessi e procedere alla loro urbanizzazione primaria.

I comuni non dotati di piani di zona o di programmi costruttivi procedono agli adempimenti di cui al precedente comma, entro sei mesi dall'approvazione degli strumenti stessi.

Per gli adempimenti di cui ai precedenti commi i comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono richiedere alla Cassa depositi e prestiti i mutui di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14.

Sui mutui di cui al precedente articolo l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente autorizza, nei limiti del 75 per cento degli stessi, anticipazioni di fondi, senza interessi, in favore dei comuni dotati di piani di zona o di programmi costruttivi per le seguenti finalità:

a) acquisizione delle aree indicate al primo comma dell'art. 13 della presente legge;

b) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nei limiti di cui alla precedente lettera *a*).

Le anticipazioni saranno rimborsate dai comuni utilizzando le somme provenienti dai finanziamenti che saranno concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni.

I rimborsi di cui al precedente comma dovranno essere effettuati nel termine di quindici giorni dalla data di riscossione dei finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

I sindaci ed i tesorieri comunali sono personalmente responsabili della puntuale applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

Alla concessione delle anticipazioni si provvede con le procedure previste dall'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in quanto compatibili.

Al relativo onere si provvede con i rientri di cui al terzo comma del presente articolo.

Le anticipazioni di cui al presente articolo, da erogare nel periodo compreso tra il 1981 e il 1983, sono poste a carico del bilancio della Regione per un ammontare complessivo di lire 60.000 milioni di cui lire 10.000 milioni per l'esercizio in corso.

Art. 15.

Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è sostituito con il seguente:

«I piani di cui al comma precedente sono approvati con deliberazione del consiglio comunale e diventano esecutivi dopo il riscontro di legittimità dell'organo di controllo».

Art. 16.

Il presidente della Regione emette il decreto di cui all'articolo 11 *quater* del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge 15 aprile 1973, n. 94, entro sessanta giorni dalla ricezione dei piani particolareggiati e delle relative varianti, corredati dei pareri favorevoli dell'ufficio del Genio civile ai sensi dell'art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e della sezione autonoma del Genio civile ai sensi della citata legge 15 aprile 1973, n. 94.

Titolo II

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

Art. 17.

I comuni capoluogo di provincia e quelli con più di 30.000 abitanti sono tenuti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'approvazione delle delibere di individuazione delle zone di recupero di cui all'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Con le delibere di cui al precedente comma possono essere approvate proposte di individuazione di zone di recupero avanzate da privati singoli o associati.

Art. 18.

Le proposte dei piani di recupero di cui all'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono deliberate dal consiglio comunale entro novanta giorni dalla presentazione, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

I proprietari di immobili e di aree comprese nelle zone di recupero, raggruppati in base all'imponibile catastale, rappresentanti la maggioranza assoluta del valore delle aree e degli immobili compresi nella richiesta possono presentare proposte di piani di recupero.

Nell'ambito della Regione siciliana il quarto e quinto comma dell'art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono sostituiti dal seguente:

«Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero o non individuati ai sensi del presente articolo, si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali, nonché quelli stabiliti dall'articolo 20, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, anche se detti strumenti subordinano il rilascio delle concessioni edilizie alla formazione dei piani attuativi».

Art. 19.

Per gli interventi di recupero relativi ai comuni di cui al precedente art. 17 e previsti dalle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, l'assessore regionale dei lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in annualità costanti per 25 anni tali che il tasso ricadente sul mutuatario sia il seguente per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) proprietario di un appartamento unifamiliare o di due appartamenti, 5 per cento;

b) associazione di più proprietari sino a dieci appartamenti, 7 per cento;

c) cooperativa a proprietà individuale che acquista e recupera sino a 10 appartamenti, 7 per cento;

d) cooperativa a proprietà indivisa che acquista e recupera sino a 10 appartamenti, 4 per cento;

e) piccola e media impresa che acquista e recupera sino a 10 appartamenti, 7 per cento;

f) consorzio di cooperative — piccole e medie imprese — che acquista e recupera sino a 10 appartamenti, 7 per cento.

I richiedenti i contributi di cui al presente articolo hanno diritto a detti contributi anche se nel proprio nucleo familiare esistono componenti che hanno proprietà di altro alloggio.

Art. 20.

La ripartizione dei fondi destinati al recupero e derivanti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, deve prioritariamente soddisfare le richieste dei comuni con meno di 30.000 abitanti.

Art. 21.

I contributi di cui al precedente art. 19 sono estesi all'intera spesa, che non deve superare gli importi appresso indicati per le singole categorie di cui alle varie lettere dello stesso articolo:

lettera *a*) sino a 50 milioni, con spesa documentata a mezzo fattura;

lettera *b*) sino a 250 milioni, con spesa documentata dal contratto di affidamento dei lavori;

lettera *c*) sino a 320 milioni, con spesa documentata dal contratto di acquisto e di affidamento dei lavori;

lettera *d*) sino a 320 milioni, con spesa documentata dal contratto di acquisto;

lettera *e*) sino a 320 milioni, con spesa documentata dal contratto di acquisto.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981, 1982 e 1983, il limite venticinquennale di impegno rispettivamente di lire 1.000 milioni, 1.000 milioni e 1.500 milioni.

Art. 22.

I contributi sui mutui di cui all'art. 19 vengono concessi mediante bandi relativi a ciascuna delle categorie indicate.

I bandi, di periodicità semestrale, devono tener conto del fabbisogno abitativo di ciascuno dei comuni di cui al precedente art. 17 e dello stato di degrado del patrimonio edilizio esistente.

Se la disponibilità finanziaria destinata a ciascuna delle categorie di cui al precedente art. 19 non viene esaurita dalle domande presentate, detta disponibilità viene attribuita a quella relativa alla categoria per la quale esiste una maggiore richiesta.

Art. 23.

I punteggi per la formazione delle graduatorie relative ai bandi di cui al precedente articolo sono i seguenti:

a) interventi in zona *A* o in centri storici delimitati dai comuni, punti 5;

b) anno di costruzione:

prima del 1919, punti 4;
dal 1919 al 1945, punti 3;
dal 1945 al 1960, punti 2;

c) tipo di intervento:

lettera *b*) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, punti 4;

lettera *c*) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, punti 3;

lettera *d*) dell'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, punti 2;

d) dimensione dell'intervento:

sino a due alloggi, punti 4;

sino a dieci alloggi, punti 5;

e) recupero alloggi vuoti, punti 2;

f) interventi di cooperazione o consorzi di imprese, punti 2.

Restano in ogni caso esclusi dai benefici di cui all'art. 19 gli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 24.

All'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'assessore regionale dei lavori pubblici è altresì autorizzato a concedere ai comuni e agli istituti autonomi per le case popolari operanti nella Regione contributi in annualità a misura costante per 35 anni per l'acquisto ed il recupero di alloggi contenuti nei piani di recupero di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da assegnare in locazione a famiglie o persone delle categorie con reddito inferiore ai 6 milioni annui che vivono in case fatiscenti, antigieniche ed improprie.

L'assegnazione di tali alloggi avviene sulla base di graduatorie permanenti che devono privilegiare gli abitanti di alloggi le cui strutture presentano segni di crollo imminente, di alloggi impropri, i pensionati, le famiglie numerose, e viene eseguita dalla commissione assegnazione alloggi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e successive modifiche ed integrazioni.

Per le finalità del presente articolo è autorizzato, per ciascuno degli anni 1981, 1982, 1983, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni».

Art. 25.

Le disposizioni contenute nell'art. 22 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nell'art. 53 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e nell'art. 22, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1980, n. 25, si applicano anche agli alloggi costruiti con contributo o a totale carico della Regione.

Titolo III

NORME FINANZIARIE SUGLI INTERVENTI PER L'EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA

Art. 26.

Per le finalità del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono autorizzati, per gli esercizi 1982 e 1983, limiti di impegno trentacinquennale sino all'ammontare annuo di lire 1.000 milioni.

Per le finalità del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato per l'anno 1981 il limite trentacinquennale di impegno di lire 1.000 milioni.

I criteri di assegnazione degli alloggi costruiti con i fondi della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli di cui all'art. 24 della presente legge.

Ai comuni capoluogo o con più di 30.000 abitanti è riservata la quota del 60 per cento delle disponibilità. L'attribuzione dei finanziamenti ai comuni deve tenere conto del fabbisogno abitativo, della consistenza di abitazioni fatiscenti, antigieniche ed improprie, dello stato di degrado dei centri storici e delle zone *A*.

Art. 27.

I contributi di cui all'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, sono estesi anche ai programmi costruttivi di edilizia convenzionata agevolata previsti dall'art. 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 28.

Per le finalità dell'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 109 milioni.

Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 4.472 milioni.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi si provvede a carico degli stanziamenti rispettivamente dal capitolo 68574 e dal cap. 68575 del bilancio della Regione.

L'art. 23 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, è abrogato.

Art. 29.

I mutui di cui all'art. 19 usufruiscono della garanzia della Regione alle condizioni e nei modi previsti dall'art. 17 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'art. 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge 15 febbraio 1980, n. 25.

Art. 30.

I contributi integrativi previsti dall'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono estesi alle cooperative e loro consorzi che usufruiscono dei contributi a carico dello Stato ai sensi dell'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Titolo IV

NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE EDILIZIA

Art. 31.

Il reddito massimo annuo indicato dall'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69, è stabilito in lire 14 milioni per gli alloggi realizzati a proprietà individuale ed in lire 12 milioni per quelli che saranno assegnati a proprietà indivisa.

Art. 32.

Nei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata che saranno formulati ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, dell'art. 4 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, e dell'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, l'aliquota del 5 per cento degli interventi destinati alle cooperative edilizie è riservata a quelle cooperative i cui soci siano appartenenti alle forze dell'ordine in attività di servizio, intendendosi per tali gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di finanza ed a quello degli agenti di custodia.

Art. 33.

Il limite massimo di intervento previsto dagli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, è soggetto a revisione annuale che viene effettuata dall'assessore regionale competente, sentito il comitato tecnico amministrativo regionale, in rapporto all'aumento dei costi di costruzione determinato in base alla legislazione regionale vigente.

Art. 34.

Nel secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, modificato dall'art. 5 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, le parole: «superficie convenzionale» sono sostituite dalle parole: «superficie utile».

Art. 35.

Il limite di intervento indicato negli articoli 5 e 6 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, si applica anche alle cooperative edilizie che usufruiscono dei mutui autorizzati con l'art. 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e che hanno ottenuto i contributi integrativi previsti dall'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Alla concessione dell'ulteriore finanziamento provvede l'assessore regionale per i lavori pubblici su documentata richiesta delle cooperative da inoltrarsi entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e comprovante che i lavori di costruzione degli alloggi sono stati già iniziati e non ultimati alla data del 31 dicembre 1980.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni.

Art. 36.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere in favore degli enti pubblici beneficiari dei mutui agevolati previsti dalla legge 5 agosto 1978, n. 457, e dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86, contributi integrativi affinchè gli stessi enti non vengano gravati di interessi, diritti e commissioni.

I contributi verranno erogati direttamente agli istituti di credito. Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale di impegno di lire 100 milioni.

Art. 37.

Per far fronte alle necessità dei programmi di edilizia agevolata e convenzionata fruenti dei contributi integrativi previsti dall'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dall'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, derivanti dall'aumento del costo del denaro, è autorizzato, per l'anno finanziario 1981, il limite venticinquennale d'impegno di lire 200 milioni.

Art. 38.

Il quarto comma dell'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è sostituito con il seguente:

«Il costo massimo ammissibile per gli alloggi che usufruiscono dei contributi di cui alla presente legge è determinato dall'assessore competente sulla base dei costi massimi ammissibili, stabiliti dal Ministero dei lavori pubblici per l'edilizia agevolata e convenzionata».

Art. 39.

L'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, è sostituito con il seguente:

«L'assegnazione delle aree e la concessione del finanziamento in favore delle cooperative edilizie finanziate direttamente o indirettamente dalla Regione o con fondi amministrati dalla Regione o da enti regionali sono effettuate rispettivamente dai comuni e dalle amministrazioni competenti, per la realizzazione di un programma costruttivo che non sia eccedente rispetto al numero dei soci aventi i requisiti legali prescritti al momento della richiesta dell'area e dei finanziamenti.

L'amministrazione regionale competente vigila sulla realizzazione degli alloggi, sulle loro caratteristiche, sui requisiti dei soci.

La nomina dei collaudatori e l'approvazione del certificato di collaudo. previo visto dell'ispettorato tecnico regionale, compete all'assessore regionale per la cooperazione il commercio, l'artigianato e la pesca per le cooperative finanziate dalla Regione ed all'assessore regionale per i lavori pubblici per le cooperative finanziate con fondi statali.

I pagamenti in acconto sono regolati dall'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79».

Art. 40

L'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è sostituito con il seguente:

« Le cooperative edilizie a proprietà indivisa o loro consorzi, il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo di trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, dovranno rimborsare in 25 anni con l'interesse dell'1 per cento il capitale mutuato investito nell'immobile.

Le cooperative a proprietà individuale o prive dei requisiti statutari di cui al precedente comma devono rimborsare in 25 anni il capitale mutuato investito nell'immobile con l'interesse del 4 per cento ».

Art. 41

Il primo comma dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è sostituito con il seguente:

«I contributi di cui alla presente legge sono concessi con decreto dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca sulla scorta degli elaborati di progetto predisposti dalle cooperative, per i quali viene accertata da parte dell'ingegnere capo del genio civile o dell'ispettorato regionale tecnico, indipendentemente dall'importo delle opere, soltanto la conformità alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della presente legge, alle caratteristiche di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, ai costi massimi di cui all'art. 6, nonchè la conformità del costo dell'area a quello determinato secondo i criteri previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni ».

E' abrogato il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Non si applica l'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Art. 42.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non si applicano alle cooperative per le quali è stato già concesso il finanziamento.

Art. 43.

Il primo e il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, sono sostituiti con i seguenti:

« L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca concede il finanziamento alle cooperative edilizie, incluse nel programma di utilizzazione del fondo di rotazione, sulla scorta degli elaborati di progetto delle opere predisposti dalla cooperativa per i quali viene accertata da parte dell'ingegnere capo del Genio civile o dell'Ispettorato regionale tecnico, indipendentemente dall'importo delle opere, soltanto la conformità alle dispozioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, alle caratteristiche di cui all'art. 1 della presente legge, ai costi massimi di cui all'art. 6 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, nonché la conformità del costo dell'area a quello determinato secondo i criteri previsti dal titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non si applica l'art. 28 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35.

Sulla scorta del provvedimento di concessione del finanziamento l'istituto regionale per il credito alla cooperazione procede alla stipulazione del contratto di mutuo».

Art. 44.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano alle cooperative edilizie che saranno incluse nei programmi di finanziamento che saranno predisposti dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 45.

Il consiglio di amministrazione dell'istituto regionale per il credito alla cooperazione è integrato, per la gestione del fondo di rotazione di cui all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, da due dirigenti del ruolo amministrativo dell'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca.

Art. 46.

I comuni devono provvedere alla stipulazione della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed al rilascio della concessione edilizia entro trenta giorni dalla richiesta della cooperazione edilizia ammessa a finanziamento per la realizzazione del progetto approvato dalla commissione edilizia comunale.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine provvede in via sostitutiva l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su richiesta e d'intesa con l'assessorato regionale finanziatore dell'opera.

Art. 47.

L'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è integrato con il seguente comma:

«Ai mutui di cui alla presente legge si applicano, in ordine alla garanzia regionale, le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 79 ».

Art. 48.

L'art. 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è sostituito con il seguente:

«Il programma previsto dall'art. 8 deve essere formulato sulla base dei seguenti criteri prioritari, previa ripartizione provinciale degli interventi realizzabili in proporzione alla popolazione ed all'indice di affollamento:

1) proprietà o localizzazione dell'area e disponibilità del progetto munito del parere favorevole della commissione edilizia comunale;

2) proprietà o localizzazione dell'area e disponibilità del piano planivolumetrico la cui conformità agli strumenti urbanistici sia certificata dall'amministrazione comunale;

3) proprietà e localizzazione dell'area di impianto degli alloggi.

Almeno il 30 per cento della somma di cui all'art. 1 è riservata alle cooperative a proprietà indivisa, il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa».

Art. 49.

Al contributo di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è estesa la disposizione di cui all'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 69.

Art. 50.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca è autorizzato a concedere alle cooperative edilizie che abbiano conseguito il finanziamento di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, o all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, e che non abbiano beneficiato di finanziamenti ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, contributi in misura pari al 50 per cento del costo dei componenti specifici necessari per la realizzazione negli stabili sociali di impianti ad energia solare. nonchè del costo di installazione dei predetti impianti.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1982 e 1983, la spesa di lire 2.000 milioni.

Art. 51.

Le richieste di contributo di cui al precedente articolo sono *corredate dai preventivi di spesa e da relazione tecnico-finanziaria* munita del visto dell'ispettorato regionale tecnico.

I contributi sono erogati in acconto fino al 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, e per la rimanente parte a consuntivo, sulla base della documentazione probatoria della spesa.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca dispone, prima dell'erogazione del contributo a saldo, opportuni controlli tecnici sulle opere e sugli impianti realizzati.

Art. 52.

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, sono autorizzati gli ulteriori limiti venticinquennali di impegno di lire 8.600 milioni, per il corrente esercizio finanziario, di lire 16.400 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e di lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1983.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca predispone il programma di utilizzazione delle intere disponibilità autorizzate per il triennio 1981-1983.

Per le finalità previste dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 è autorizzato l'ulteriore limite venticinquennale di impegno di lire 2.500 milioni per ciscuno degli esercizi finanziari 1981-1982-1983.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio l'artigianato e la pesca predispone il programma di utilizzazione dell'intera disponibilità autorizzata per il triennio 1981-1983.

Art. 53.

I mutui di cui all'art. 10 della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, ed agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, possono, altresì, essere concessi da istituti e sezioni di credito fondiario ed edilizio operanti nella Regione siciliana.

In tal caso gli enti mutuanti per la concessione dei relativi finanziamenti si atterranno alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, in particolare per quanto riguarda l'iscrizione ipotecaria e l'erogazione delle somme mutuate; non saranno pertanto applicabili le norme di cui al secondo e quinto comma dell'art. 10 della anzidetta legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, nonchè le norme di cui ai primi tre comma dell'art. 9 ed al secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79.

Le operazioni saranno regolate al tasso stabilito bimestralmente dal Ministero del tesoro per i finanziamenti dell'edilizia agevolata di cui alla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e l'erogazione dei contributi regionali avverrà semestralmente in base alle disposizioni di cui alla legge 27 maggio 1975, n. 166 e *successive modifiche, integrazioni e relativi* provvedimenti applicativi.

Art. 54.

Si applicano a tutti i mutui di cui all'articolo precedente le disposizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 79.

Art. 55.

Per fronteggiare le variazioni bimestrali del tasso di interesse dei mutui di cui agli articoli 1 e 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, secondo quanto stabilito dal Ministero del tesoro per i finanziamenti di edilizia agevolata, è autorizzato per l'anno 1981 e per ciascuna delle predette finalità, un limite di impegno di lire 500 milioni.

Art. 56.

I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica e per quella scolastica devono prevedere un'aliquota complessiva non inferiore al 25 per cento, da destinare alla costruzione di prefabbricazione industriale.

Detta aliquota sarà utilizzata mediante programmi preparati dal Presidente della Regione su deliberazione della giunta di Governo, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, ed affidata, mediante appalti-concorso, alle imprese di prefabbricazione industriale con stabilimenti in Sicilia.

Art. 57.

All'onere di lire 15.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 37.400 milioni per l'anno 1982 ed in lire 61.900 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03.: « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari spese in conto capitale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 58.

Sono abrogate le disposizioni regionali che risultino in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni statali non conformi con quelle previste dalla presente legge non si applicano nell'ambito della Regione siciliana.

Art. 59.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

SARDO — NATOLI — FASINO

LEGGE 6 maggio 1981, n. 87.

Interventi e servizi a favore degli anziani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

Sino a quando non sarà provveduto al riordinamento e al coordinamento delle leggi regionali per l'attuazione di una politica integrata di sicurezza sociale, nel territorio della Regione l'erogazione dei servizi socio-assistenziali per le persone anziane avviene secondo le disposizioni della presente legge.

La Regione promuove l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione di servizi socio-assistenziali per le persone anziane diretti a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno, favorendo il più possibile il mantenimento e il reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare e comunque nel normale ambiente di vita.

Art. 2.

Criteri generali

I servizi previsti dalla presente legge debbono essere coordinati ed integrati con la rete dei servizi generali e con i programmi regionali di assistenza e di sviluppo ed a tal fine la Regione:

a) promuove e sostiene lo sviluppo di un'adeguata rete di servizi a carattere territoriale e di un organico sistema di provvidenze in favore delle persone anziane;

b) promuove, stimola e sostiene le iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed a consentire la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare e sociale;

c) assicura agli utenti l'effettiva libera scelta dei servizi e delle provvidenze disposte in loro favore e la loro partecipazione alla gestione dei servizi;

d) promuove studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane;

e) promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale da adibire o impegnato nei servizi in favore degli anziani compreso l'aggiornamento del personale volontario che decide di collaborare con il personale.

Art. 3.

Tipologia dei servizi

I servizi di assistenza in favore degli anziani sono:

1) *Servizi aperti*:

assistenza domiciliare;

assistenza abitativa;

soggiorni climatici marini, montani e termali;

centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;

centri diurni e notturni di assistenza;

2) *Servizi residenziali*:

casa-albergo;

casa-protetta;

comunità alloggio;

servizi per l'assistenza economica;

3) *Ogni altra forma di assistenza*, anche integrativa degli interventi indicati ai numeri precedenti, idonea a sostenere l'individuo in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare.

Ai benefici della presente legge possono accedere gli anziani di ambo i sessi, residenti nel territorio regionale, il cui reddito non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche e che abbiano superato l'età utile per il conseguimento della pensione sociale.

Ai servizi previsti dalla presente legge possono accedere anche gli anziani che siano titolari di reddito superiore al limite previsto dal comma precedente, con rimborso di quota parte del costo del servizio nella misura che sarà determinata dal comune nel contesto del regolamento per l'organizzazione, la gestione e il finanziamento dei servizi di cui alla presente legge, da adottarsi sulla base dello schema-tipo approvato dall'assessore regionale per gli enti locali con decreto.

Art. 4.

Definizione dei servizi

I servizi per anziani si articolano nelle seguenti forme:

1) *Assistenza domiciliare*.

Per assistenza domiciliare s'intende il complesso delle prestazioni assistenziali e sanitarie volte a mantenere l'utente nel proprio contesto sociale; i servizi si articolano prevalentemente in servizi assistenziali quali: aiuto domestico, disbrigo delle commissioni, programmazione e fornitura di pasti, igiene della casa e della persona, sostegno psicologico.

2) *Assistenza abitativa*.

L'assistenza abitativa si esplica nell'assegnazione a persone anziane, in caso di provate necessità, di alloggi in godimento gratuito o in locazione a canoni di favore, per favorirne la permanenza nel proprio contesto naturale di vita.

Al fine di realizzare quanto disposto nel comma precedente, i programmi di edilizia popolare ed economica degli enti locali territoriali debbono contenere norme apposite al riguardo.

I piani urbanistici debbono contenere norme che tengano conto delle esigenze degli anziani.

3) *Soggiorni climatici marini, montani e termali*.

I soggiorni climatici marini, montani e termali svolgono la funzione di mantenimento e di ristabilimento dello stato di salute in relazione ad affezioni che risentono dei fattori metereologici.

I soggiorni possono anche avere finalità di svago e di vacanza, nonchè di nuovi contatti e rapporti sociali.

4) *Centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero*.

Il centro di incontro si attua in ambienti forniti di sussidi ed arredi idonei per occasioni di incontro, partecipazione, svago, accrescimento sociale e culturale e di ristoro.

Di norma le modalità di funzionamento e le attività del centro di incontro sono determinate ed autogestite dagli utenti in accordo con l'ente locale che l'ha istituito.

5) *Centri diurni e notturni di assistenza*.

I centri diurni e notturni di assistenza forniscono servizi di ristoro e di pernottamento costituendosi anche come base operativa per la realizzazione dei servizi domiciliari nonchè come luogo di attività ricreativa e culturale di cui al precedente n. 4).

6) *Case-albergo, case-protette e comunità alloggio*.

Per casa-albergo si intende un insieme di alloggi, di piccola dimensione e di varia tipologia, atti a consentire una vita autonoma a coppie di coniugi ed anziani soli autosufficienti.

E' provvista di servizi sia autonomi che centralizzati ed è di norma, ubicata in zone urbanizzate e fornite di adeguate infrastrutture e servizi sociali.

Per casa-protetta si intende un insieme di alloggi, di piccola dimensione e varia tipologia, atti ad accogliere coppie di coniugi e anziani soli, non autosufficienti.

Le comunità alloggio sono comunità protette a carattere familiare capaci di accogliere dalle 8 alle 10 persone anche parzialmente non autosufficienti.

Le comunità alloggio gestiscono autonomamente la propria vita comunitaria e sono inserite in normali case di abitazione situate in zone residenziali.

Le case-albergo, le case protette e le comunità alloggio non sono autonomamente provviste di servizi sanitari e sociali. Al fine di assicurare adeguata assistenza ai propri ospiti, devono essere costantemente collegate con i servizi territoriali di base.

7) *Assistenza socio-sanitaria*.

Al fine di realizzare l'assistenza socio-sanitaria degli utenti il comune destina un centro assistenziale all'attuazione di interventi di tipo preventivo e riabilitativo nei confronti degli anziani, inserito nel quadro delle attività delle unità sanitarie locali.

Il programma regionale sanitario triennale deve contenere norme per la realizzazione, regolamentazione, attività e coordinamento degli ospedali diurni.

8) *Servizi per l'assistenza economica*.

La Regione attua interventi che permettono all'anziano di evitare il rischio dell'isolamento e di continuare a partecipare alla vita della comunità, attraverso la concessione di contributi contingenti a concorso nelle spese di installazione ed uso di servizi igienico-sanitari, di riscaldamento, telefonici ed altri di agevolazione al soddisfacimento di esigenza primarie quali il contenimento del costo della vita, canone di affitto, trasporti pubblici.

Art. 5.

Gestione dei servizi

Alla gestione dei servizi assistenziali, come sopra specificato, provvedono i comuni singoli o associati.

Gli interessati debbono presentare al comune, di norma nell'anno precedente a quello per il quale viene richiesta l'erogazione del servizio, anche per il tramite del consiglio di quar-

tiere di appartenenza, cui il comune deve comunque dare notizia, domanda corredata da analitica documentazione dimostrativa della tipologia del servizio di cui si intende fruire.

Il consiglio comunale può delegare i consigli di quartiere all'assistenza economica e domiciliare.

Art. 6.
Convenzioni

Per le finalità della presente legge i comuni singoli o associati possono stipulare convenzioni con associazioni, anche di volontariato, enti assistenziali pubblici o privati e istituti di ricovero iscritti in apposito albo da istituirsi presso l'assessorato regionale degli enti locali, in possesso dei requisiti conformi agli *standards* che saranno determinati con decreto del presidente della Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le convenzioni devono prevedere:

le prestazioni da erogare agli assistiti;

il rimborso finanziario del servizio reso;

l'esercizio di adeguate forme di controllo da parte del comune o dei comuni associati che stipulano la convenzione;

le forme di partecipazione alla gestione da parte degli utenti dei comuni e dei consigli di quartiere.

Art. 7.
Vigilanza da parte dei comuni

I comuni sono tenuti a vigilare sulle prestazioni erogate dagli istituti di ricovero, dalle istituzioni private e dalle associazioni di volontariato con i quali hanno stipulato le relative convenzioni.

Art. 8.
Personale per la gestione dei servizi

I comuni singoli o associati, per la gestione dei servizi assistenziali, si avvalgono di personale:

a) dipendente dell'ente medesimo;

b) proveniente da enti pubblici soppressi, già operanti nel settore;

c) comandato o messo a disposizione da altre istituzioni che non perseguono fini di lucro, in base ad apposite convenzioni;

d) ammesso al servizio civile;

e) assunto mediante pubblico concorso.

Possono anche avvalersi della collaborazione di volontari facenti parte di associazioni di volontariato che facciano richiesta di prestare attività volontaria, di età superiore ai 18 anni.

Ai volontari di cui al precedente comma i comuni singoli o associati non possono erogare somme a qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute, purchè preventivamente autorizzate.

Al fine dell'eventuale istituzione di posti di assistente sociale deve essere previsto il possesso di diplomi rilasciati da scuole che rispondano ai requisiti richiesti dalla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200. Al fine dell'eventuale istituzione di altri posti necessari per la gestione dei servizi assistenziali dovranno in ogni caso, essere osservate le disposizioni statali vigenti in materia.

Art. 9.
Vigilanza da parte dell'assessorato degli enti locali

L'assessore regionale per gli enti locali vigila sul funzionamento dei servizi assistenziali previsti dalla presente legge nonchè sull'attività delle istituzioni che operano in regime di convenzione.

Art. 10.
Finanziamenti

Al fine di recuperare la qualità dell'assistenza e assicurare agli anziani prestazioni adeguate alla dignità della persona umana la Regione concede ai comuni singoli o associati ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza finanziamenti in conto capitale secondo il seguente ordine di priorità:

1) creazione di servizi alternativi aperti fra cui centri di assistenza diurna;

2) ristrutturazione di edifici destinati o da destinare a servizi residenziali per anziani;

3) istituzione di comunità alloggio, case-protette e case-albergo.

A tale fine gli enti interessati ad ottenere i finanziamenti di cui al precedente comma dovranno farne domanda all'assessorato regionale degli enti locali entro il 31 ottobre di ciascun anno.

La domanda deve essere corredata dalla deliberazione contenente la richiesta del finanziamento e munita di una relazione nella quale siano descritti:

a) la tipologia del servizio;

b) il numero e la qualifica degli operatori che saranno addetti alle strutture assistenziali;

c) il numero degli anziani da assistere;

d) l'attestazione dell'economia dei lavori e dell'idoneità della struttura, per le opere di ristrutturazione di cui al primo comma, n. 2.

I finanziamenti sono commisurati al numero degli anziani da assistere, indicati nella domanda di cui al precedente comma, e sono erogati preferenzialmente in favore dei comuni che risultino meno dotati di strutture in relazione al numero di assistibili residenti.

Per opere ammesse al finanziamento, l'assessore regionale per gli enti locali provvede ad accreditare le somme a favore dei comuni singoli o associati o dei legali rappresentanti degli enti richiedenti.

Le ristrutturazioni degli edifici destinati o da destinare a servizi residenziali per anziani, di cui al primo comma, n. 2, devono obbligatoriamente essere finalizzate al superamento dell'assistenza sotto forma di ricovero ed alla realizzazione dei servizi di cui ai numeri 2 e 6 dell'art. 4.

Qualora i finanziamenti di cui al primo comma vengano richiesti da istituzioni pubbliche di assistenza e boneficenza la domanda viene inoltrata tramite il comune o l'associazione di comuni. Il comune o l'associazione di comuni provvedono ad inviare la domanda all'assessore regionale per gli enti locali allegando il proprio parere sulla richiesta di finanziamento.

Art. 11.
Contributi per l'assistenza domiciliare

L'assessore regionale per gli enti locali eroga ai comuni singoli o associati che ne facciano richiesta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'anno 1981, ed entro il 31 marzo per gli anni successivi, contributi per l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza domiciliare agli anziani, con le modalità di cui al quinto comma del precedente art. 10.

Art. 12.
Assegnazione di alloggi ad anziani

Nel quadro degli interventi di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 513, dovrà tenersi conto degli alloggi di cui all'art. 19, quarto comma, della stessa legge anche per assegnazioni ad anziani.

Art. 13.
Incentivi in favore di enti assistenziali

Agli enti assistenziali, aventi natura pubblica o privata, che si dichiarino disposti a stipulare apposita convenzione con il comune nel cui territorio operano per l'attivazione o ristrutturazione di servizi residenziali in favore degli anziani e che si impegnino a riservare almeno l'80 per cento dei posti disponibili agli assistiti residenti nel territorio del comune o della associazione dei comuni, sono concessi contributi entro il limite massimo dell'80 per cento della spesa ammessa.

I criteri di riparto sono stabiliti dall'assessore regionale per gli enti locali, tenendo presente l'esistenza o meno di servizi analoghi nel territorio in rapporto alla popolazione anziana residente.

I contributi sono concessi con decreto dell'assessore regionale per gli enti locali, con l'obbligo da parte del concessionario di asservire l'opera all'assistenza agli anziani per almeno venti anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il vincolo di destinazione dovrà essere trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Art. 14.
Schema-tipo di regolamento e gruppo di consulenza

L'assessore regionale per gli enti locali predispone uno schema-tipo di regolamento per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento dei servizi di cui alla presente legge, da approvarsi con proprio decreto, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

Al fine di orientare i comuni verso una disciplina omogenea dei servizi sociali, l'assessore regionale per gli enti locali può, avvalersi di un gruppo di consulenza composto da tre esperti impegnati nel settore dei servizi sociali e della formazione degli operatori sociali.

Ai componenti del gruppo di consulenza, con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, è corrisposto un compenso forfettario per la consulenza prestata.

All'eventuale onere si farà fronte con gli stanziamenti del cap. 18208 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 15.
Commissione comunale di consulenza

I comuni che non hanno commissioni consiliari permanenti, per la scelta delle forme di servizio da realizzare prioritariamente in relazione ai fondi disponibili, si avvalgono della consulenza obbligatoria di una commissione composta da sei membri eletti dal consiglio comunale, di cui tre espressi nel suo seno e tre esterni eletti — in votazioni separate — con voto limitato ad uno per garantire la rappresentanza della minoranza.

Art. 16.
Assegno straordinario di sostegno e agevolazioni nei trasporti

Fino a quando non interverranno provvedimenti statali che prevedano la totale gratuità del diritto alla tutela della salute, agli anziani che non superino i limiti di reddito di cui al quarto comma è concesso, a domanda, un assegno straordinario di sostegno di L. 20.000 *pro-capite* una volta l'anno, per agevolare la fruizione di tale diritto.

I predetti possono fruire gratuitamente dei servizi di trasporto extraurbano gestiti dall'Azienda Siciliana Trasporti.

A tal fine l'AST rilascia agli anziani aventi diritto, che ne facciano richiesta tramite il sindaco del comune di residenza, apposita carta di circolazione con validità annuale.

Ai benefici di cui al presente articolo possono accedere gli anziani il cui reddito non superi la fascia esente ai fini della dichiarazione unica dei redditi delle persone fisiche, maggiorata del 20 per cento ove trattasi di anziano unico componente il nucleo familiare.

In caso di anziani facenti parte di un nucleo familiare di più titolari di reddito, il reddito complessivo non deve superare il doppio della fascia esente, maggiorato del venti per cento.

Art. 17.
Disposizioni finali e transitorie

In attesa dell'approvazione del piano triennale dei servizi socio-assistenziali e della determinazione degli *standards* assistenziali in materia di ricoveri di minori, vecchi e inabili e dei corrispettivi da erogare alle istituzioni pubbliche e private convenzionate con i comuni singoli od associati, i comuni sono obbligati ad adeguare le misure delle rette agli importi previsti dall'art. 18 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3.

In relazione a particolari esigenze assistenziali di singoli anziani che siano bisognosi di trattamenti differenziati per la loro condizione di non autosufficienza, possono essere concesse integrazioni agli importi fissati dal succitato art. 18 proporzionalmente al grado di invalidità e fino ad un massimo del 100 per cento previa attestazione dell'unità sanitaria locale.

Art. 18.
Norma transitoria

Nelle more della definizione dei rapporti Stato-Regione nella materia oggetto della presente legge, l'Amministrazione regionale utilizza per le finalità di cui agli articoli precedenti le strutture ed il personale dell'Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.) assegnando la gestione delle strutture ai comuni e provvedendo al distacco, presso gli stessi, del personale relativo.

A tal fine entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è effettuato un censimento delle strutture e del personale dell'ente di cui sopra allo scopo di adeguare le prestazioni a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 19.
Autorizzazioni di spesa

A carico del bilancio della Regione, a decorrere dall'anno finanziario 1981 e per il periodo 1981-1983, è autorizzata la spesa annua di lire 14.000 milioni da attribuire al fondo per i servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, ai fini della ripartizione ai comuni che dovranno destinare l'assegnazione per le finalità di cui al precedente art. 16 e, per l'eventuale eccedenza, per la finalità di cui all'art. 11.

Per la concessione di finanziamenti ai comuni singoli o associati ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che intendono attivare iniziative per l'istituzione e la strutturazione di servizi residenziali, di cui al punto 2 del precedente articolo 10, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 25.000 milioni.

Per la concessione di finanziamenti in favore di comuni singoli o associati e delle istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficienza che intendono attuare servizi alternativi in favore di anziani, di cui al punto 1 del precedente art. 10, è autorizzata, per l'anno finanziario 1983, la spesa di lire 15.000 milioni.

Per la concessione di contributi in favore di enti convenzionati che intendono attivare o ristrutturare servizi residenziali in favore degli anziani, è autorizzata per l'anno 1983 la spesa di lire 15.000 milioni, con specifico riferimento al punto 3 del già citato art. 10, nonchè dell'art. 13.

Per le finalità di cui all'art. 11, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la spesa annua di lire 1.000 milioni.

Art. 20.
Anticipazioni

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali e previa delibera della Giunta di Governo, per esigenze connesse alla realizzazione delle iniziative previste all'art. 10 della presente legge, può anticipare, in relazione alla situazione di cassa della Regione, in una o più soluzioni nell'anno finanziario 1982 e fino a un massimo del 50 per cento, la spesa prevista dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1983 per le finalità dello stesso art. 10.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente comma, l'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato ad iscrivere, con proprio decreto, nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1982, apposito capitolo di spesa per la concessione dell'anticipazione, nonchè apposito capitolo di entrata per il recupero dell'anticipazione medesima.

I versamenti in entrata del bilancio della Regione per il recupero delle anticipazioni concesse sono disposti direttamente dal direttore regionale dell'assessorato degli enti locali a valere sugli stanziamenti autorizzati per l'esercizio finanziario 1983 sui corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 21.
Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, valutato in lire 15.000 milioni si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi previsti in lire 15.000 milioni per l'anno 1982 ed in lire 70.000 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 22.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

D'ALIA — IOCOLANO — AVOLA

LEGGE 6 maggio 1981, n. **88.**

Norme per l'applicazione in Sicilia del decreto-legge 27 maggio 1980, n. 153, convertito con la legge 7 luglio 1980, n. 299, concernente norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980. Norme concernenti particolari posizioni lavorative esistenti presso la pubblica amministrazione e presso enti pubblici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 9 maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito della Regione siciliana la disposizione del terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modifiche, con la legge 7 luglio 1980, n. 299, si applica ai piani di riorganizzazione adottati dagli enti locali a norma dell'art. 4 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modifiche, con la legge 8 gennaio 1979, n. 3, nonchè alle deliberazioni riguardanti il trattamento del personale che, prima dell'entrata in vigore del predetto decreto-legge, abbiano previsto profili professionali od operato inquadramenti o disciplinato indennità in difformità da quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, anche se le deliberazioni sono state annullate dagli organi di controllo per la difformità suindicata.

Ai provvedimenti suddetti si applica la disposizione del quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito con la legge 7 luglio 1980, n. 299.

(*Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 2.

(*Si omette l'art.* 2 *in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 3.

Gli enti locali territoriali sono autorizzati a prorogare, fino al 31 dicembre 1981, le convenzioni stipulate entro la data del 13 novembre 1980, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37 e dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, in esecuzione di delibere adottate entro il 31 luglio 1980, con onere a totale carico dei rispettivi bilanci, purchè il rapporto di lavoro sia effettivamente iniziato entro il 31 dicembre 1980.

Le delibere di proroga delle convenzioni debbono essere adottate dai rispettivi consigli.

Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni già scadute.

Art. 4.

Tutti i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8, anche per le ferie, la malattia, il servizio militare, la maternità, il matrimonio, i permessi sindacali e di rappresentanza istituzionale, godono dello stesso trattamento degli impiegati civili non di ruolo dello Stato e possono essere adibiti a compiti di istituto.

Art. 5.

All'art. 19 della legge regionale 2 dicembre 1980, n. 125, è aggiunto il seguente comma:

«In caso di ritardo nelle designazioni e nelle proposte il comitato tecnico amministrativo potrà essere ugualmente insediato purchè sia avvenuta la nomina di oltre la metà dei componenti».

Art. 6.

I comuni sono autorizzati ad attribuire ai soggetti di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 109, il trattamento economico normativo e contrattuale dei dipendenti di uguale qualifica e mansione del comune presso cui prestano servizio, a partire dalla data dell'effettivo utilizzo da parte del comune medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

IOCOLANO — MACALUSO

LEGGE 6 maggio 1981, n. **89.**

Norme per l'integrazione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili e per la concessione di un contributo straordinario alle sezioni dell'Associazione italiana assistenza spastici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 9 maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità di accompagnamento corrisposta dallo Stato in favore delle persone totalmente inabili, residenti nel territorio della Regione da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge, è integrata, per l'anno 1982, con un assegno di sostegno fino alla concorrenza dell'indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, giusta la tabella *E*, lettera *a-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Con decorrenza dal primo gennaio 1982 l'assegno previsto dall'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 76, è commisurato al 50 per cento dell'indennità di accompagnamento spettante ai grandi invalidi di guerra.

All'erogazione degli assegni provvedono i comuni imputandone l'onere alle assegnazioni di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

Art. 2.

L'assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere, previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale, alle sezioni della AIAS (Associazione italiana assistenza spastici) in atto convenzionate un contributo straordinario per consentire la prosecuzione della gestione ordinaria e l'attività di riabilitazione.

L'erogazione del predetto contributo alle singole sezioni AIAS è subordinata alla preventiva modifica dei rispettivi statuti, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prevedendo la presenza di un rappresentante dell'assessore regionale per la sanità e riservando nel proprio organo di amministrazione:

almeno la metà dei componenti alle famiglie dei soggetti portatori di *handicap;*

un terzo dei componenti, eventualmente arrotondato per difetto all'unità, al comune sede della sezione che li designa attraverso elezione del consiglio comunale, con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza della minoranza.

Lo statuto dovrà prevedere l'istituzione di un collegio sindacale composto da un rappresentante dell'assessore regionale per la sanità, che lo presiede, un rappresentante del comune sede della Associazione ed un rappresentante dell'assemblea dei soci dell'Associazione.

Art. 3.

Nel primo comma dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, riguardante l'istituzione, l'organizzazione e la gestione dei servizi per i soggetti portatori di *handicap*, le parole: «in favore dei neuromotulesi» sono sostituite con le altre: «in favore dei soggetti di cui al precedente art. 2».

Art. 4.

Per le finalità dell'art. 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 10.000 milioni che saranno attribuiti al fondo per i servizi di cui all'art. 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, da assegnare ai comuni con destinazione vincolata alla finalità dell'art. 1 della presente legge.

Per le finalità dell'art. 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 3.000 milioni e, per l'esercizio finanziario 1982, la spesa di lire 1.000 milioni.

All'onere di lire 3.000 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1982 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

IOCOLANO — AVOLA

LEGGE 6 maggio 1981, n. 90.
Interventi per la viabilità nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alla spesa necessaria per il completamento delle strade a scorrimento veloce Caltanissetta-Gela, con un contributo di lire 27.360 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981, lire 10.000 milioni per l'esercizio 1982 e lire 16.360 milioni per l'esercizio 1983, e Licodia Eubea-Libertina, con un contributo di lire 21.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio 1981, lire 10.500 milioni per l'esercizio 1982 e lire 10.000 milioni per l'esercizio 1983.

Alla erogazione della spesa suddetta si provvede a mezzo di apposita convenzione con l'ANAS.

Il contributo della Regione, che rimarrà fisso ed invariabile, deve essere impiegato per la costruzione di nuovi tratti stradali e sarà erogato a seguito della deliberazione d'intervento dell'ANAS.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a versare al consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela la somma di lire 3.500 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l'esercizio 1981 e lire 2.500 milioni per l'esercizio 1982, per il completamento del primo lotto Siracusa-Cassibile, secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 15.

Art. 3.

Per fronteggiare gli oneri di manutenzione e gestione dell'autostrada Messina-Catania, riguardanti anche gli interventi già disposti, è autorizzato il versamento al consorzio per l'autostrada Messina-Catania-Siracusa di un contributo di lire 5.500 milioni, di cui lire 3.000 milioni per l'esercizio finanziario in corso e lire 2.500 milioni per l'esercizio finanziario 1982.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è da considerarsi anticipazione sull'elevazione della partecipazione regionale al capitale consortile dell'autostrada Messina-Catania-Siracusa.

Art. 4.

Per la realizzazione del collegamento del centro urbano di Marsala con l'autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo all'altezza del terminale aeroporto Birgi della stessa, nonchè per l'esecuzione delle relative opere di raccordo e delle relative infrastrutture di servizio, è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni di cui lire 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982 e lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983.

Le somme saranno accreditate, con apposita convenzione, al comune di Marsala che curerà l'esecuzione delle opere.

Per la realizzazione di una circonvallazione dell'abitato di S. Agata di Militello è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1982.

Le somme di cui al precedente comma sono accreditate dall'assessore regionale per i lavori pubblici al legale rappresentante dell'amministrazione comunale di S. Agata di Militello.

Per il completamento delle strade di circonvallazione del comune di Trapani, sulla base di un apposito progetto predisposto dall'amministrazione provinciale, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1982.

Gli oneri relativi al presente articolo, ricadenti negli esercizi 1982-1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondo di solidarietà nazionale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 5.

L'amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere gli atti necessari per la predisposizione di un programma viario che preveda il completamento delle autostrade Messina-Palermo e Messina-Siracusa.

L'amministrazione regionale è autorizzata, altresì, a stipulare apposita convenzione con l'ANAS per il completamento della strada a scorrimento veloce Gela-S. Stefano di Camastra relativamente al tratto bivio Mulinello-Nicosia-Mistretta.

Art. 6.

Per le finalità degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è autorizzata per il periodo 1981-1983 la spesa complessiva di lire 57.360 milioni, di cui lire 5.500 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1981.

All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede quanto a lire 2.500 milioni, per le finalità degli articoli 1 e 2, con parte delle disponibilità del cap. 60764 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso e quanto a lire 3.000 milioni, per le finalità dell'art. 3, con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo. Gli oneri a carico degli esercizi successivi previsti in lire 25.500 milioni per l'anno 1982 e in lire 26.360 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma», mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

NATOLI

LEGGE 6 maggio 1981, n. **91.**

Interventi finanziari per il triennio 1981-83 a favore dei comuni per la realizzazione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa complessiva di lire 110.000 milioni, di cui lire 20.000 milioni per l'esercizio finanziario 1981, lire 30.000 milioni per l'esercizio finanziario 1982 e lire 60.000 milioni per l'esercizio finanziario 1983, per la costruzione, il miglioramento e la sistemazione di opere pubbliche di competenza dei comuni secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

La somma di cui all'articolo precedente è assegnata come segue:

a) lire 350 milioni ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;

b) lire 400 milioni ai comuni con popolazione da 5001 a 20.000 abitanti;

c) lire 700 milioni con popolazione da 20.001 a 60.000 abitanti;

d) lire 1.300 milioni ai comuni con popolazione oltre 60.000 abitanti ed ai comuni capoluoghi di provincia con esclusione di Palermo, Catania e Messina.

Art. 3.

I fondi assegnati ai sensi dell'articolo precedente sono utilizzati dai comuni per l'esecuzione e la sistemazione di opere ed impianti igienico-sanitari, con particolare riguardo alla rete idrica e fognante, nonchè per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 4.

La comunicazione dell'assegnazione dei fondi ai comuni deve avvenire entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il programma di impiego della somma assegnata al comune è di competenza esclusiva del consiglio comunale che adotta la relativa delibera entro il termine di quarantacinque giorni dalla data stabilita dal precedente comma.

Art. 5.

Per l'esecuzione delle opere e per i relativi pagamenti si applicano le disposizioni della legge regionale 7 maggio 1976, n. 56.

Qualora le amministrazioni comunali non abbiano provveduto ad appaltare le opere entro 12 mesi dalla deliberazione di cui al precedente articolo, il finanziamento è revocato.

Art. 6.

L'intervento per l'esercizio 1981 è interamente destinato ai comuni di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2.

Art. 7.

All'onere di lire 20.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi, previsti in lire 30.000 milioni per l'anno 1982 e in lire 60.000 milioni per l'anno 1983, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondo di solidarietà nazionale), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

NATOLI

LEGGE 6 maggio 1981, n. **92.**

Provvedimenti per il risanamento delle situazioni debitorie degli istituti autonomi case popolari in Sicilia e contributo straordinario all'Ente acquedotti siciliani.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli istituti autonomi case popolari in Sicilia un contributo straordinario per far fronte agli oneri derivanti dalle spese per il personale.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente, per un ammontare di lire 6.000 milioni, è ripartito fra gli istituti autonomi case popolari della Sicilia mediante accreditamento diretto al legale rappresentante dell'ente stesso nella misura di:

I.A.C.P. di Palermo, lire 1.450 milioni;

I.A.C.P. di Catania, lire 1.400 milioni;

I.A.C.P. di Messina, lire 1.400 milioni;

I.A.C.P. di Acireale, lire 150 milioni;

I.A.C.P. di Agrigento, lire 400 milioni;

I.A.C.P. di Enna, lire 75 milioni;

I.A.C.P. di Caltanissetta, lire 400 milioni;

I.A.C.P. di Trapani, lire 400 milioni;

I.A.C.P. di Siracusa, lire 150 milioni;

I.A.C.P. di Ragusa, lire 155 milioni.

Art. 3.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere, per l'anno finanziario 1981, all'Ente acquedotti siciliani un contributo straordinario di lire 6.000 milioni quale concorso alle spese di gestione relative all'anno finanziario medesimo.

Art. 4.

All'onere di lire 12.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

NATOLI

LEGGE 6 maggio 1981, n. **93**.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, recante nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 9 maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La lettera *d*) dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è sostituita dalla seguente:

«*d*) per l'informazione e l'aggiornamento linguistico e culturale a favore degli emigrati rientranti o di quanti intendano emigrare e dei loro familiari».

Art. 2.

Dopo il primo comma dell'art. 23 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è aggiunto il seguente:

«La gestione delle iniziative indicate al comma precedente potrà essere affidata alle associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 9».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 28 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, l'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare, tramite i comuni, un contributo straordinario a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, nonchè alle elezioni amministrative, nella seguente misura:

lire 100 mila agli emigrati provenienti dalla Francia, dalla Germania, dalla Svizzera, dal Belgio, dall'Olanda e dal Lussemburgo;

lire 150 mila agli emigrati provenienti dalla Gran Bretagna, dalla Svezia e dalla Norvegia, nonchè da altri paesi della area europea;

lire 250 mila agli emigrati provenienti da Paesi extraeuropei».

Art. 4.

Il terzo comma dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è sostituito dal seguente:

«Il concorso regionale di cui al primo comma è concesso per una volta soltanto e anche in aggiunta ad altre agevolazioni disposte dalla vigente legislazione nazionale e regionale per un periodo non superiore ad anni venti anche nei casi in cui il finanziamento abbia durata superiore ad anni venti e sempre che la domanda venga presentata all'istituto di credito entro due anni dalla data del rientro in Sicilia».

Art. 5.

Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982 il limite ventennale di impegno rispettivamente di lire 600 milioni e di lire 900 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte del recupero delle somme erogate ai comuni a norma della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.' « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 6.

Per le finalità dell'art. 3 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 1.000 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 6 maggio 1981, n. **94**.

Interventi straordinari a favore dei lavoratori dipendenti da ditte siciliane che operano nel settore della commercializzazione, lavorazione ed esportazione di agrumi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 9 maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per far fronte allo stato di bisogno dei lavoratori dipendenti da ditte, sia singole che associate, operanti in Sicilia nel settore della lavorazione, commercializzazione ed esportazione di agrumi, in vista della definizione della vertenza sindacale per il trasferimento dei suddetti lavoratori al settore agricolo, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere un sussidio straordinario di L. 500.000 ciascuno ai lavoratori suddetti regolarmente collocati ed in regola con i versamenti previdenziali alla data del 31 marzo 1980.

Art. 2.

Per la liquidazione del sussidio straordinario previsto al precedente articolo, l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare ai direttori degli ufficiali provinciali del lavoro e della massima occupazione della Sicilia le somme occorrenti sulla base delle richieste debitamente istruite.

I direttori provinciali del lavoro e della massima occupazione di ogni provincia procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento del sussidio.

I predetti direttori dovranno presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro 45 giorni dall'avvenuto pagamento del sussidio spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1981, la spesa di lire 3.000 milioni.

Detta somma sarà versata al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 21257 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza dei precedenti commi lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981

è incrementato dell'importo di lire 3.000 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 21257 del bilancio medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 6 maggio 1981, n. 95.
Iniziative anticongiunturali nel settore del turismo, dei trasporti e dello sport.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 23 *del 9 maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è elevata, per l'anno finanziario 1982, a lire 7.000 milioni, pari allo stanziamento iscritto al cap. 87502 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 2.

Per le finalità di cui agli articoli 34 e 35 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1981 e 1982, l'ulteriore spesa di lire 500 milioni che si iscrive al cap. 47653.

Art. 3.

Per le finalità di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e dell'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 33 è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, la spesa di lire 550 milioni che si iscrive quanto a lire 350 milioni al cap. 47651 e quanto a lire 200 milioni al cap. 47706.

Art. 4.

Nelle more dell'attuazione della legge regionale 29 febbraio 1980, n. 7 e della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70: «Integrazioni e modifiche alla legge 29 febbraio 1980, n. 7, recante norme sul riordino urbanistico edilizio», l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato a concedere i benefici previsti dalle leggi vigenti alle iniziative turistico-alberghiere di cui all'inciso aggiunto con l'art. 6 delle succitate norme della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70.

Art. 5.

L'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere un contributo *una tantum* di lire 60 milioni al Centro sportivo Sicilia di Palermo, per il ripiano del deficit dei bilanci del Centro medesimo e quale concorso per la sua struttura organizzativa, e di lire 15 milioni in favore dell'Aero club di Palermo, quale integrazione del contributo già concesso per la realizzazione dell'edizione 1980 del giro aereo internazionale di Sicilia.

Art. 6.

E' istituito il comitato regionale trasporti con il compito di concorrere, quale organo consultivo dell'assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti all'elaborazione dei programmi in materia di trasporti nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

Il comitato è presieduto dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti o, per sua delega, dal direttore regionale dei trasporti e delle comunicazioni ed è composto dai seguenti membri nominati con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti:

a) il direttore compartimentale delle ferrovie dello Stato o da un suo delegato;

b) il direttore compartimentale della motorizzazione civile o da un suo delegato;

c) il direttore compartimentale dell'ANAS o da un suo delegato;

d) il capo dell'ufficio del Genio civile-opere marittime;

e) un rappresentante del Ministero dei trasporti, direzione generale aviazione civile;

f) un rappresentante del Ministero dei trasporti, direzione generale della programmazione;

g) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

h) un rappresentante dell'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente;

i) un rappresentante dell'assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca;

l) un rappresentante dell'assessorato regionale dei lavori pubblici;

m) un rappresentante del comitato regionale per la programmazione;

n) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

o) un rappresentante designato dell'ANAC;

p) un rappresentante designato dall'A.S.T.;

q) sei esperti in discipline attinenti al settore trasporti eletti dall'assemblea regionale siciliana con voto limitato ad uno;

r) un rappresentante designato dal CRIPEL-Sicilia.

Le funzioni di segretario del comitato sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale del turismo, comunicazioni e trasporti, addetto alla direzione regionale dei trasporti e delle comunicazioni.

I componenti del comitato durano in carica 5 anni.

Nella prima applicazione della presente legge i componenti di cui alla lettera *q*) vengono nominati con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

Art. 7.

Ai fini del coordinamento della politica dei trasporti in Sicilia, è istituito il comitato interassessoriale per i trasporti così composto:

assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, che lo presiede;

assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

assessore regionale per gli enti locali;

assessore regionale per i lavori pubblici.

Art. 8.

Per l'organizzazione della conferenza regionale dei trasporti è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscriversi per l'esercizio finanziario 1981, nella rubrica dell'assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

A tal fine l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad avvalersi, mediante la stipula di apposita convenzione di istituti specializzati.

Per il funzionamento dei comitati di cui agli articoli 6 e 7 lo stanziamento del cap. 47205 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1981 è aumentato di lire 6 milioni.

Art. 9.

Per la finalità di cui all'art. 9 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 43, i capitoli 88851 e 88864 contributi gestione della rubrica turismo, comunicazioni e trasporti vengono rispettivamente aumentati di lire 700 milioni e di lire 70 milioni.

Art. 10.

Al fine di consentire di ridurre le passività per oneri sociali dovuti e non pagati ed altri debiti alla data del 15 marzo 1981, l'assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è

autorizzato ad erogare, nel corrente esercizio finanziario, la somma di lire 48 milioni al Consorzio intercomunale trasporti Isola di Salina (CITIS), tramite il comune di Malfa.

Art. 11.

Per la concessione di un contributo straordinario alle società sportive che svolgono attività agonistiche sia di canottaggio che di vela, le cui attrezzature a mare abbiano subito danni in dipendenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1981, è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 100 milioni.

Art. 12.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, per l'esercizio 1981, alla fondazione Biondo, con sede in Palermo, un contributo straordinario di lire 180 milioni ed al teatro Piccadilly di Catania un contributo straordinario di lire 20 milioni per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali.

Art. 13.

Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, è autorizzata, per l'anno finanziario 1981, l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni.

Per l'utilizzazione della predetta somma non si applica il disposto del secondo comma dell'art. 2 della sopracitata legge regionale 16 maggio 1978, n. 8.

Art. 14.

All'onere complessivo di lire 3.349 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, si provvede:

quanto a lire 500 milioni utilizzando parte dello stanziamento del cap. 48301.

quanto a lire 300 milioni utilizzando parte dello stanziamento del cap. 87511;

quanto a lire 1.079 milioni con parte delle disponibilità del cap. 21257;

quanto a lire 1.470 milioni con parte delle disponibilità del cap. 60751.

Gli oneri a carico dell'esercizio finanziario 1982, previsti in lire 4.050 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 6.2.2.3.: «Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma» (Fondi ordinari), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 15.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 maggio 1981

D'ACQUISTO

ORDILE — LO GIUDICE

(3628)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . **L. 60.000**
Semestrale . . . . **L. 33.000**
Un fascicolo . . . . **L. 350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . **L. 22.000**
Semestrale . . . . **L. 12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811990)